

GRUPPO ACEA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231 E SS.MM.II

"DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300"

> APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI Ge.Se.Sa. S.P.A NELLA SEDUTA DEL 13 aprile 2022



GRUPPO ACEA

Sommario

1.	Premessa	9
2.	Struttura, contenuti, destinatari	9
3.	Rinvio a procedure, istruzioni operative, protocolli, policy, regolamenti interni	9
4.	Interventi di aggiornamento	10
5.	Identificazione delle aree a rischio e Mappatura delle attività a rischio: modalità	10
6.	La Mappatura delle Aree a rischio reato e delle Attività sensibili	11
6.1.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
6.2.	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI	12
6.3.	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DI ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	13
6.4.	SELEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	13
6.5.	GESTIONE DI EVENTI E/O DONAZIONI	13
6.6.	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMBIENTALI	13
6.7.	Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	13
6.8.		
6.9.		
6.10		
6.11		±-
	TANTI	1/
6.12		
6.13		
7.	Principi di controllo per la prevenzione dei Reati Presupposto	
/•		
8.	INTRODUZIONE	21
8.1.	OBIETTIVI	2
8.2.		
8.3.		
8.4.		
8.5.		
		25
	RTE SPECIALE A	
9.	Reati in tema di erogazioni pubbliche	28
9.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	28
9.2.	Principi organizzativi di controllo	29
9.3.	Principi di Comportamento	32
<i>10</i> .	Reati in tema di truffa e frode	
10.1	L. LE FATTISPECIE DI REATO	31
10.2		
10.3		
11.	Reati di corruzione e concussione	
11.1		
11.2	2. Principi organizzativi di controllo	38

	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	
	Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumen	
di rico	onoscimento (art. 25 bis del Decreto)	44
12.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	44
12.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	44
12.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	45
Parte	speciale B-1	46
<i>13</i> .	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)	47
13.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	47
13.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	49
13.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	
Parte	speciale C	50
<i>14</i> .	Reati Transazionali e Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)	51
14.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	
14.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	52
14.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	
Parte	speciale D	53
<i>15</i> .	Reati societari (art. 25 ter del Decreto)	54
15.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	54
15.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	58
15.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	
Parte	speciale E	61
<i>16</i> .	Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto)	62
16.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	62
16.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	
16.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	
Parte	speciale F	64
	Reati di omicidio colposo e lezioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazi	
norm	e a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)	65
17.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	
17.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	
17.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	
Parte	speciale G	78
<i>18</i> .	Reato di autoriciclaggio (legge 15 dicembre 2014 n. 186 – art. 25 octies del Decret	o) 79
18.1.	LA FATTISPECIE DI REATO	79
18.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	
18.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	
Parte	speciale G-1	81
	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienz	
•	25 octies del Decreto)	
19.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	82

85 87
87
1 del Decreto)
88
88
89
90
90
96
96
98
231/2001 del 99
99
100
100
102
103 104 104
aci all'autorità
107
107
107
108 109
109
110
110
110 110 117
110 110 117 118
110 110 117
110 110 117 118
110 110 117 118

<i>27</i> .	Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)	128
27.1.	Le fattispecie rilevanti	128
27.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	129
27.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	129
Part	e speciale O	130
28.	Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gio	co e di scommessa
e gio	ochi d'azzardo (art. 25 quaterdecies del Decreto)	131
28.1.	LA FATTISPECIE RILEVANTE	131
28.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	131
28.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	131
Part	e speciale P	133
<i>29</i> .	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)	134
29.1.	LE FATTISPECIE DI REATO	134
29.2.	PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	140
29.3.	Struttura Organizzativa.	140
29.4.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	141
Part	e speciale Q	143
<i>30</i> .	Altri reati previsti dal Decreto	144

Definizioni

- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che garantisce la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, la fruibilità, il sistema tariffario e promuove la tutela degli interessi di utenti e consumatori
- Aree a rischio reato: Aree di attività nel cui ambito è presente, in astratto, il rischio rilevanti di commissione dei Reati Presupposto;
- Attività sensibile: attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001;
- CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai Dipendenti della Società;
- Codice Etico: Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acea il 31 luglio 2018 e recepito dal Consiglio di Amministrazione di Ge.Se.Sa. S.p.A. in data 25 maggio 2020.
- D. Lgs. 97/2016: Decreto inerente la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Decreto/D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300¹;
- Destinatari: coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;
- **EIC**: Ente Idrico Campano;
- Gruppo Acea/Gruppo: Gruppo societario formato da Acea SpA, nel suo ruolo di holding, nonché da Società controllate e partecipate;
- ISO 14001: Standard che fissa i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale;
- Legge 190/2012: Legge 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione";
- Mappatura: Mappatura delle Aree a rischio reato e delle relative Attività sensibili;

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo richiamato nel Modello.

- Modello/MOGC: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo della sua parte generale e parte speciale, ex D.Lgs. 231/2001;
- ISO 45001:2018 (già OHSAS 18001): Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori;
- **Organi Sociali**: L'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- Organismo/OdV: l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- **Pubblica Amministrazione/P.A.**: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza
- Reati Presupposto: i reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies, 25 duodevicies) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231/01 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- Responsabile di Unità: I responsabili delle Unità operative della Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo: il Responsabile dell'Unità Risorse Umane, il Responsabile dell'Unità Amministrazione, Regolatorio e Acquisti;
- **Sistema di Controllo (SCI):**Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato da Ge.Se.Sa. S.p.A.;
- Società: Ge.Se.Sa. S.p.A/Ge.Se.Sa;
- **Soggetti Apicali**: le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo;
- Soggetti Sottoposti/Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato;
- **Soggetto Terzo**: i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società;
- T.U.F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- **UNI EN ISO 9001**: Norma che definisce i requisiti di un Sistema di Gestione per la Qualità di un'organizzazione;

•	Unità/Unità aziendali: generica indicazione di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposte della Società deputato allo svolgimento di una determinata attività.

Ge.Se.Sa. S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

1. Premessa

Conformemente alle indicazioni contenute nel Decreto, il Modello deve «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto).

L'identificazione delle Aree a rischio reato e delle attività sensibili alla realizzazione dei Reati Presupposto ha rappresentato, pertanto, il punto di partenza per la definizione del Modello di Ge.Se.Sa. S.p.A.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è, quindi, sviluppato in diverse fasi, realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentabilità e della verificabilità delle attività svolte.

Inoltre, sempre in conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema di controllo interno prevede:

- specifiche procedure, istruzioni operative, protocolli, policy, regolamenti interni per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Pertanto, nell'ambito delle attività preordinate alla definizione del Modello, si è, altresì, provveduto all'identificazione di principi di controllo che devono sovrintendere l'operatività aziendale nell'ambito dei processi aziendali correlati alle attività sensibili identificate.

2. Struttura, contenuti, destinatari

In ragione della struttura organizzativa della Società e del *business* in cui opera per ciascuna Attività sensibile sono stati fissati principi organizzativi e di controllo nonché principi comportamentali (positivi o negativi) cui i Destinatari indicati sono vincolati..

Le prescrizioni si raccordano con le *best practices* di settore e con i sistemi di controllo adottati da Ge.Se.Sa. S.p.A., nonché con procedure, istruzioni operative, protocolli, policy, regolamenti interni, ancorché aventi una finalità non specificamente prevenzionale ex D.Lgs. 231/2001.

La vigenza di tali presidi è stata tenuta in considerazione già in fase di censimento e graduazione delle concrete potenzialità commissive di reato presso Ge.Se.Sa. S.p.A..

3. Rinvio a procedure, istruzioni operative, protocolli, policy, regolamenti interni

In linea generale, il sistema di organizzazione di Ge.Se.Sa. S.p.A. è incentrato sul rispetto della normativa interna, sulla separazione e sul coordinamento dei ruoli, sul formale conferimento di poteri e responsabilità, sulla definizione della linea gerarchica e funzionale, sul sistema dei controlli e sulla tracciabilità documentale.

Ge.Se.Sa. S.p.A. ha adottato un proprio Organigramma, improntandolo ai suddetti criteri informatori.

A parte le prescrizioni di cui alla legge ordinaria ed a quella speciale di settore trovano obbligatoria applicazione per i Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti di Ge.Se.Sa. S.p.A. le prescrizioni di cui:

- allo Statuto;
- al Codice Etico di Gruppo;
- alle procedure aziendali vigenti;

 alla normativa interna vigente, ai regolamenti, alle istruzioni e alle direttive delle Authorities (in primis, ARERA).

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance, dalle procedure, dalle istruzioni operative, dai protocolli, dalle policy, dai regolamenti interni e, in generale, dalle prassi consolidate.

I principi, le regole e le procedure applicati in Società, ivi incluso il Codice Etico, non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello il Codice Etico, tutte le procedure, istruzioni operative, protocolli, policy, regolamenti interni e, in generale, prassi consolidate, in qualsivoglia settore, Unità aziendale, area di attività esse trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate dalla Società.

Inoltre, in ragione del fatto che talune Attività sensibili, per come individuate nelle Parti Speciali, sono (o potranno essere) svolte da soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo che hanno adottato loro modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto e con le quali la Società ha stipulato (o stipulerà) appositi contratti di servizio infragruppo, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, oltre a tutte le procedure, istruzioni operative, protocolli, policy, regolamenti interni in vigore presso la Società, anche quelle specifiche eventualmente adottate presso altre società del Gruppo, il cui rispetto è considerato come imprescindibile per il funzionamento del presente Modello.

Nel caso in cui, invece, alcune Attività sensibili siano svolte da società del Gruppo che non abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 o, comunque, da Soggetti Terzi, la Società assicura che i relativi contratti contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti si conformino a quanto previsto dal Modello della Società e, comunque, adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01, al Modello e, in ogni caso, al Codice Etico.

4. Interventi di aggiornamento

Il Modello si configura quale strumento "dinamico", destinato a continui aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni in relazione alle novellazioni legislative e/o alle modifiche organizzative, dimensionali ed operative riguardanti Ge.Se.Sa. S.p.A..

Pertanto, il presente Modello è soggetto a successive modificazioni periodiche o "ad evento" deliberate dal Consiglio di Amministrazione, anche su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza.

5. Identificazione delle aree a rischio reato: modalità

La Società ha proceduto alla identificazione, in astratto, dei reati potenzialmente applicabili (Allegato "a" della Parte Speciale) e alla Mappatura delle Aree a rischio reato e delle relative Attività sensibili (Allegato "b" della Parte Speciale) ("**Mappatura**"), ossia delle aree ed attività nel cui ambito è presente, in astratto, il rischio rilevante di commissione dei Reati Presupposto, attraverso:

- l'analisi dell'attività aziendale e della struttura organizzativa;
- l'effettuazione di colloqui con i Responsabili di Unità, anche con l'ausilio di questionari *ad hoc*;la predisposizione delle schede di *As Is Analysis* e l'individuazione delle Attività Sensibili;
- la condivisione con i Responsabili delle Unità delle schede di *As Is Analysis* ed il consolidamento delle stesse;
- l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione inerenti le Attività sensibili;
- l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni di miglioramento da implementare ("Gap Analysis").

La Mappatura ha portato alla individuazione, per ogni Unità aziendale, delle Aree a rischio reato e delle relative Attività Sensibili, come appresso specificato.

6. La Mappatura delle Aree a rischio reato e delle Attività sensibili

Come accennato, la Mappatura realizzata da Ge.Se.Sa. S.p.A. è riportata nella Mappatura delle Aree a rischio reato e delle relative Attività sensibili".

In particolare, la Mappatura è stata predisposta per le Unità in cui la Società risulta articolata e nell'ambito delle quali sono stati identificate le Aree a rischio reato e le relative Attività sensibili.

In particolare, la Mappatura è così articolata:

- Schede di As Is Analysis e relativa Gap Analysis per ogni Unità aziendale;
- identificazione per ciascuna Unità, in ragione del potere decisionale esercitato e delle mansioni svolte, delle Attività sensibili;
- Per ogni Attività sensibile:
 - 1. valutazione del rischio inerente, sulla base della matrice riportata nella Scheda;
 - 2. identificazione della categoria dei reati potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto;
 - 3. indicazione delle prassi comportamentali e/o delle fasi in cui l'Attività sensibile si scompone;
 - 4. identificazione dei presidi formalizzati rilevati in sede di intervista e nelle procedure di riferimento atte a garantire un corretto monitoraggio dei reati;
 - 5. valutazione dell'efficacia dei presidi e delle procedure, sulla base della matrice riportata nella Scheda;
 - 6. identificazione del rischio residuo, sulla base della matrice riportata nella Scheda;
 - 7. identificazione delle Gap.

Si ribadisce, inoltre, che all'interno del documento di Mappatura, per ogni Attività sensibile, laddove necessario, sono state identificate le singole fasi in cui le Attività sensibili si scompongono.

Infine, al fine di garantire l'intelligibilità trasversale dei macro-processi e/o delle Attività sensibili rispetto all'operatività delle singole Unità, è stato predisposto un documento di raccordo all'interno del quale per ogni Attività sensibile è stata/sono state identificata/e la/le Unità coinvolta/e.

Rinviando al documento di Mappatura per i dettagli, le Aree a rischio reato di Ge.Se.Sa. S.p.A. e le relative Attività sensibili possono essere così schematizzati:

6.1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei processi finalizzati ad ottenere licenze o autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni erogate da enti pubblici;
- gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione di liberalità (donazioni, ecc.);
- contenziosi o accertamenti di natura fiscale;
- recupero crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- gestione del processo di emissione delle RdA;
- selezione dei fornitori di beni/materie prime;
- contratti di ricerca finanziati da fondi pubblici;
- gestione dei contratti per la fornitura di beni alla Pubblica Amministrazione;
- gestione del processo di emissione delle fatture attive;
- gestione dell'anagrafica dei clienti;
- gestione dei reclami provenienti dalla clientela;
- gestione delle richieste di attivazione di nuova utenza;
- attività di verifica della qualità dei prodotti;
- selezione e gestione dei fornitori e/o general contractors;
- gestione dell'utenza;
- gestione di attività in cui si riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- effettuazione di omaggi e atti di cortesia per conto della Società;
- effettuazione di atti di liberalità e sponsorizzazioni per conto della Società;
- rapporti con la SIAE;
- selezione e/o assunzione del personale;
- gestione degli atti, pratiche e formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari.

6.2. Gestione delle attività industriali e commerciali

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
- attività di verifica della qualità dei prodotti.

6.3. Predisposizione del bilancio e di altre comunicazioni sociali

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
- attività preparatorie alla predisposizione e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);
- attività preparatorie e di supporto alle verbalizzazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- gestione dei flussi finanziari (sia in entrata che in uscita).

6.4. Selezione e gestione delle risorse umane

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
- selezione e/o assunzione del personale;
- potere disciplinare e/o sanzionatorio e/o di sorveglianza;
- gestione dei rapporti con eventuali fornitori (appaltatori) che erogano servizi presso uffici o stabilimenti della Società, anche mediante lavoratori stranieri;
- · gestione dei pagamenti dei dipendenti;
- gestione nota spese.

6.5. Gestione di eventi e/o donazioni

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

• finanziamenti o donazioni o altre contribuzioni in favore di ONG o di associazioni con scopi propagandistici.

6.6. Gestione delle attività ambientali

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione
- gestione delle attività inerenti lo scarico idrico;
- gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi), ivi comprese le attività inerenti la tenuta dei relativi registri;
- gestione delle attività inerenti lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee.

6.7. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
- adozione delle misure di sicurezza;
- designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda e del Medico Competente allo svolgimento della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2001;

6.8. Gestione delle attività inerenti il ciclo attivo

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- recupero crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- gestione dei contratti per la fornitura di beni alla Pubblica Amministrazione;
- gestione dell'anagrafica clienti;
- gestione del processo di emissione delle fatture attive;
- gestione della tesoreria e dei flussi finanziari;
- gestione dei reclami della clientela;
- gestione delle richieste di attivazione nuova utenza;
- gestione dell'utenza.

6.9. Gestione delle attività inerenti il ciclo passivo

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei rapporti con esponenti pubblici;
- gestione del processo di emissione delle RdA;
- selezione dei fornitori di beni/materie prime e/o general contractors;
- gestione dell'anagrafica dei fornitori;
- gestione verifica e controllo dell'IBAN e delle coordinate bancarie dei fornitori;
- gestione della tesoreria e dei flussi finanziari;
- gestione dei rapporti con eventuali fornitori (appaltatori) che fanno utilizzo presso uffici o stabilimenti della Società di lavoratori anche stranieri.

6.10. Gestione degli adempimenti tributari e fiscali

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
- contenziosi o accertamenti di natura fiscale;
- predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette IRES e all'IVA;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte dirette IRES e all'IVA;
- predisposizione del modello 770 Ordinario e Semplificato predisposizione del modello Certificazione Unica;
- versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo e di agenzia;
- decisioni circa l'esposizione dell'IVA nelle fatture;
- verifica e monitoraggio della sussistenza di crediti relativi alle imposte dirette IRES monitoraggio dell'eventuale utilizzo in compensazione di crediti tributari;
- gestione dei registri IVA;
- versamento di ritenute previdenziali:
- gestione del magazzino.

6.11. Gestione della tesoreria, della contabilità e degli strumenti di pagamento diversi dai contanti Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

recupero crediti, anche vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- gestione della tesoreria e dei flussi finanziari (sia in entrata che in uscita);
- gestione nota spese;
- gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (i.e. assegni, bonifici tramite Home Banking, addebiti diretti, carte di debito, di credito, piattaforme che offrono servizi di pagamento e moneta elettronica).

6.12. Trattamento di dati informatici

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

- trattamento o trasmissione di dati informatici;
- progettazione, gestione, manutenzione ed aggiornamento del sito internet.

6.13. Competizioni sportive ed esercizio di gioco o scommesse

Le Attività sensibili individuate in tale Area a rischio reato sono:

• effettuazione di atti di liberalità e sponsorizzazioni per conto della Società.

7. Principi di controllo per la prevenzione dei Reati Presupposto

In relazione alle fattispecie di Reato Presupposto e alle Attività Sensibili esposte al rischio sopra descritte, lo schema dei controlli interni previsto nella presente sezione del Modello ha la funzione di:

- individuare i principi organizzativi e di controllo rilevanti che devono caratterizzare il sistema organizzativo e di controllo della Società e ai quali, di conseguenza, i destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività di competenza nell'ambito delle Attività Sensibili; tali principi organizzativi e di controllo devono, pertanto, trovare attuazione nell'ambito del più ampio sistema di protocolli/procedure in essere presso la Società;
- individuare i principi di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento della propria attività.

È fatto espresso obbligo ai Destinatari di prendere debita cognizione degli elementi costitutivi e delle modalità realizzative dei Reati Presupposto menzionati al fine di poter ponderare le possibili conseguenze, anche sul piano contrattuale e risarcitorio, dei comportamenti che gli stessi pongono in essere in nome e/o per conto della Società.

Nei paragrafi seguenti vengono evidenziati i principi generali di controllo applicabili a tutte le Attività Sensibili a rischio, e una serie di principi specifici di controllo, che rappresentano una migliore esplicitazione di alcuni dei principi generali applicati ai processi a presidio delle Aree a rischio reato.

Tali principi specifici, che costituiscono delle linee guida di controllo sul processo, trovano declinazione e completamento nell'ambito di altre fonti normative interne alla Società (regolamenti, policy, procedure, protocolli, istruzioni operative).

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione e individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna Unità aziendale e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;

- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare, sono perseguiti i seguenti principi:

- **Norme comportamentali:** previsione di un Codice Etico che descrive regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.
- Definizioni di ruoli e responsabilità: la regolamentazione interna declina ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità a tutti i livelli descrivendo, in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura. Tale regolamentazione è resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.
- **Procedure e norme interne:** i) le Attività Sensibili sono regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso prassi consolidate ovvero attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato; ii) sono individuati e formalizzati i Responsabili di Unità per ciascuna Attività Sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.
- Segregazione dei compiti: i) all'interno di ogni processo aziendale rilevante, sono separate le Unità o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla; ii) non è presente identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i) è definito un sistema di procure all'interno del quale vi è una chiara identificazione e una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando la Società e manifestando la sua volontà; ii) i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; iii) le procure sono coerenti con il sistema interno delle deleghe;

Il sistema di deleghe identifica, tra l'altro:

- i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- o l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
- o le modalità operative di gestione degli impegni di spesa;

Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:

- o autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- o idoneità tecnico-professionale del delegato;
- o autonomia di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- Attività di controllo e tracciabilità: i) nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna sono formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità); ii) i documenti rilevanti per lo svolgimento delle Attività Sensibili sono adeguatamente formalizzati e riportano la data di compilazione, l'attestazione di presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti; iii) lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione,

con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate sono organizzate al fine di rendere ricostruibile la loro formazione e i relativi livelli autorizzativi; *iv*) il responsabile dell'Attività sensibile produce e mantiene adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie; *v*) è prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano; il sistema prevede l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni; *vi*) i documenti riguardanti l'attività della Società, e in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività "sensibili" sono archiviati e conservati, a cura del Responsabile di Unità competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; *vii*) l'accesso ai documenti già archiviati è sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a un loro delegato, al Collegio Sindacale o ad altri organi di controllo interno, alla Società di Revisione eventualmente nominata e all'Organismo di Vigilanza.

Parte speciale A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (art. 24 e 25 del Decreto)

Parte speciale B

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 del Decreto)

Parte speciale B-1

Delitti contro l'industria e il commercio

Parte speciale C

Reati Transnazionali e Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

Parte speciale D

Reati societari (art. 25 ter del Decreto), aggiornati sulle disposizioni della legge n. 69 del 27 maggio 2015 avente oggetto, tra l'altro il cosiddetto "falso in bilancio"

Parte speciale E

Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

Parte speciale F

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

Parte speciale G

Reato di autoriciclaggio con effetti sull'art. 25 octies del Decreto a seguito della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014

Parte speciale G-1

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)

Ge.Se.Sa. S.p.A.

Parte speciale G-2

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto)

Parte speciale H

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

Parte speciale I

Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati

Parte speciale J

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

Parte speciale K

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

Parte speciale L

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto), a questi reati si sono aggiunti la combustione illecita (art. 256 bis del D. Lgs. 152/2006 modificato con legge n. 6/2014) e altri cinque nuovi reati per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (Legge n. 68/2015)

Parte sociale M

Reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

Parte speciale N

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

Parte speciale O

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo (art. 25 quaterdecies del Decreto)

Parte Speciale P

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

Parte speciale Q - Altri Reati

- 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)
- 2. Reati in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);

- 3. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)
- 4. Reati Transnazionali e Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)
- 5. Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)
- 6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)
- 7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)
- 8. Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto)
- 10. Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)
- 11. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto)
- 12. Riciclaggio di beni culturali e devstazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto)

8. INTRODUZIONE

8.1. Obiettivi

L'obiettivo della presente Parte Speciale del Modello è che tutti i destinatari, individuati nella Parte Generale (Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti e, più in generale, i Destinatari), abbiano conoscenza e consapevolezza delle diverse fattispecie di reato a potenziale rischio al fine di adottare, anche in conformità con il Codice Etico, con le procedure, nonché, più in generale, con la normativa interna, regole di condotta conformi a prevenire il verificarsi dei Reati Presupposto considerati dal Decreto stesso.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- consentire in fase di Mappatura delle attività rischio reato, l'individuazione sulla base di una comune e condivisa informazione sulle fattispecie di reato, delle specifiche aree considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, ed alle funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica;

8.2. Mappatura delle aree a rischio reato

L'individuazione delle specifiche Attività sensibili considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, costituiscono il punto di partenza per la realizzazione di un'analisi concreta e dettagliata della Società.

Sulla base delle risultanze è possibile identificare anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la responsabilità amministrativa sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale Mappatura delle attività rischio reato rappresenta la chiave di lettura necessaria per identificare la fonte dei rischi nonché essere lo strumento base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

8.3. Reati Presupposto a potenziale rischio

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, sono state analizzate le attività svolte all'interno della Società, così da individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti rilevanti.

L'approccio metodologico è stato quello di determinare il potenziale "rischio residuo" per specifica Attività Sensibile, collocandolo in una fascia di rischio basso – medio – alto.

La ricostruzione dettagliata delle attività della Società ha consentito di appurare, in linea teorica ed astratta, nel contesto aziendale ed operativo di Ge.Se.Sa. S.p.A., le aree a rischio di reato che possono potenzialmente realizzarsi in riguardo alle sotto elencate categorie di reati, di cui il Modello dovrà dimostrare la propria efficacia preventiva. Tali categorie di reati risultano essere:

• reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (art. 24 e 25 del Decreto) – parte speciale A;

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto) parte speciale B;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto) parte speciale B-1;
- reati Transazionali e Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001) parte speciale C;
- reati societari (art. 25 ter del Decreto) parte speciale D;
- reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto) parte speciale E;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto) – parte speciale F;
- reato di autoriciclaggio (art. 25 octies legge n. 186 del 15/12/2014) parte speciale G;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto) parte speciale G-1;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) parte speciale
 G-2;
- i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto) parte speciale H;
- reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati parte speciale I;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto parte speciale J;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto) parte speciale K;
- i reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto) parte speciale L;
- delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) e delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) parte speciale M;
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies) parte speciale N;
- reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo (art. 25 quaterdecies del Decreto) parte speciale O;
- i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies) parte speciale P.

8.4. Procedure

Le procedure aziendali devono perseguire lo svolgimento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

E' responsabilità di tutte le Unità aziendali coinvolte nelle attività di cui alla procedura, ciascuna nell'ambito della propria competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima, al fine di stimolare gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione della procedura stessa. Le eventuali modifiche/integrazioni apportate saranno tempestivamente comunicate ai soggetti coinvolti.

Qualora si verifichino circostanze:

- non espressamente regolamentate dalla procedura;
- che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni;
- tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della procedura medesima

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione della procedura di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al Responsabile della propria Unità aziendale.

Ciascuna Unità aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Nella procedura devono essere considerati i "principi generali di controllo" identificati all'interno del Modello e che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere individuati nelle:

- a) **Responsabilità**: l'attribuzione delle responsabilità deve essere ispirata a criteri di efficienza organizzativa, identificazione dei ruoli, univocità del presidio delle attività attinenti al processo.
- b) **Separazione delle funzioni/ruoli:** le responsabilità devono essere definite e distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli della transazione, ed i successivi controlli, in un unico soggetto.

In particolare, i compiti che risultano incompatibili sono:

- l'autorizzazione e la gestione operativa;
- la gestione dei beni materiali/immateriali o la gestione di tesoreria connesse all'attività;
- la contabilizzazione delle operazioni e la relativa reportistica di controllo gestionale; o il controllo sull'elaborazione gestionale extra contabile.
- c) **Autorizzazioni:** devono essere individuati specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni.
- d) **Tracciabilità e verificabilità**: le operazioni devono essere tracciabili in termini di scelte operative; deve essere previsto un adeguato supporto documentale per assicurarne la verificabilità in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- e) **Integrità e completezza dei** dati: devono essere garantiti meccanismi di controllo di coerenza e riconciliazioni che assicurino l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Le condizioni precedentemente indicate costituiscono gli elementi essenziali del sistema di controllo interno inerente il processo oggetto della procedura, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace dello stesso, nell'ottica di effettiva implementazione della finalità "esimente" del Modello.

I Responsabili delle Unità interessate dovranno comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza:

 qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure o, in generale, dagli atti normativi interni.

8.5. Elenco esemplificativo

Inoltre, per una maggiore comprensione del presente "Modello 231" parte speciale, di seguito indichiamo l'elenco esemplificativo:

a) Enti della P.A.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico o di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS Istituto di Vigilanza per le assicurazioni, COVIP, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e assicurazioni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni, Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO, ASL, Enti e Monopoli di Stato e RAI.

Premesso che la presente elencazione degli enti pubblici ha natura puramente esemplificativa, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

In tale ottica si forniscono ulteriori precisazioni in materia.

b) Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme

di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: poteri deliberativi, poteri autoritativi e poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa".

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali: Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari e Istigazione alla corruzione.

c) Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello
- b) Stato o di altri enti pubblici;
- c) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- e) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio sono gli stessi indicati al precedente punto.

PARTE SPECIALE A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio

(art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)



9. Reati in tema di erogazioni pubbliche

9.1. Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, in tema di erogazioni pubbliche.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate: la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati o comunque vengano distratti da tali finalità.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

<u>Esempio</u>: i Dipendenti o collaboratori a cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

<u>Esempio</u>: la Società rilascia una dichiarazione necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, pur essendo a conoscenza che non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La fattispecie prevede che un reato comune, che può essere commesso da chiunque, attraverso artifici o raggiri, induca in errore la Pubblica Amministrazione determinando in suo danno e un vantaggio alla società.

A titolo esemplificativo si veda il caso di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico. Protocolli e indirizzi operativi di attuazione.

Possibili ambiti di commissione del reato

Si riportano, senza pretesa di esaustività ma solo al fine di chiarire i potenziali ambiti di commissione dei reati, alcuni esempi di aree potenzialmente impattate dai reati considerati.

Qualora la Società sia chiamata a gestire attività afferenti all'attuazione di progetti o alla realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, l'area a rischio deve essere individuata nei settori ed Unità aziendali preposte alle verifiche delle condizioni previste per la erogazione dei finanziamenti e/o contributi.

Nel caso, invece, in cui la Società sia diretta beneficiaria di erogazioni pubbliche, l'area critica dovrà essere individuata in quei settori preposti alla realizzazione delle opere e/o dei progetti finanziati, nonché nel settore deputato alla gestione dei flussi finanziari relativi ai fondi medesimi.

Più in generale, i settori a rischio che necessitano di maggiori cautele per questo reato, possono essere quello: finanziario - degli investimenti ambientali e della ricerca - degli investimenti per la produzione/servizi - della ricerca e dell'innovazione tecnologica - degli investimenti e/o dei finanziamenti ricevuti per la formazione professionale.

I predetti ambiti possono essere considerati altresì a rischio del reato di autoriciclaggio (per il quale si estendono i presidi di cui alla presente parte speciale), nell'ipotesi in cui, ad esempio, un Soggetto Apicale o Sottoposto della Società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

9.2. Principi organizzativi di controllo

I Destinatari coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione delle seguenti attività e controlli:

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- sigla e firma sulla documentazione a supporto della richiesta di finanziamento da parte dell'Unità e/o Responsabile di Unità che l'ha prodotta;
- sigla e firma dell'eventuale consulente esterno che si è occupato della richiesta di finanziamento;
- approvazione, previa verifica, della documentazione a supporto della richiesta di finanziamento (e della richiesta stessa) da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- approvazione della domanda di eventuali varianti al progetto da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- gestione degli incontri e/o delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione presso la Società e/o gli stabilimenti da almeno due persone, di cui una appartenente all'Unità coinvolta;
- verifica della corretta rendicontazione all'Ente Pubblico delle spese finanziate da parte di persone
 diverse da quelle coinvolte nella richiesta e gestione dei finanziamenti, al fine di garantire una
 separazione funzionale dei compiti e contrapposizione operativa (es. controllo della corrispondenza
 tra ordini di acquisto, fatture passive, spese sostenute coperte da finanziamento, etc.);
- verifica, da parte dell'Unità competente della corretta registrazione contabile effettuata da Amministrazione, dei finanziamenti ricevuti;
- archiviazione della documentazione prodotta.

Ogni qual volta la Società richieda o sia coinvolta, anche indirettamente, nell'erogazione di un finanziamento pubblico (richiesta di contributi, sovvenzioni o comunque concessione di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea e destinati alla realizzazione di un pubblico interesse), i Destinatari dovranno:

- conformare la propria condotta ai principi generali di cui al Codice Etico adottato, con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza ed eticità;
- fornire dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti che contengano solo elementi assolutamente veritieri;
- garantire una idonea, corretta e veritiera rendicontazione;
- assegnare le funzioni di verifica e controllo degli adempimenti ad una Unità diversa da quella incaricata alla loro effettuazione;
- garantire specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della Società che presenta il progetto);
- garantire che i rapporti con i funzionari Pubblici siano gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri;
- garantire meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure assegnate;
- garantire l'utilizzo di sovvenzioni e finanziamenti pubblici per le attività e con la tempistica per cui sono stati richiesti ovvero in ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione erogante;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

Ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di individuazione dei bandi, e di preparazione nella documentazione, richiederà (anche tramite specifiche clausole contrattuali) l'impegno

a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, nonché il rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla Società.

9.3. Principi di Comportamento

Ai Destinatari, è fatto esplicito divieto di:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi e le disposizioni contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottato, nonché con le procedure applicabili;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti o atti falsi o alterati ovvero sottraendo o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione in errore di valutazione sulla documentazione presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni, finanziamenti ed ogni altro adempimento necessario;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli per cui erano stati erogati/concessi;
- porre in essere alcuna azione al fine, indebito, di ottenere la concessione o mantenere i finanziamenti, influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario della Pubblica Amministrazione o trarre in alcun modo un vantaggio.

10. Reati in tema di truffa e frode

10.1. Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, in tema di truffa e frode.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Questa ipotesi di reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad un Ente Pubblico o dell'Unione Europea. La fattispecie disciplina un c.d. reato comune, che può essere pertanto commesso da chiunque, attraverso raggiri o artifizi e che determini due eventi diversi ma complementari: l'induzione in errore delle Pubblica Amministrazione, da cui consegue un profitto per l'autore del reato o per terzi e un danno per la Pubblica Amministrazione.

<u>Esempio</u>: nella predisposizione di documenti o dati, la Società, per il tramite di un dipendente, fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara o il rilascio di un'autorizzazione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato ad altro ente pubblico nazionale, locale o comunitario.

Si tratta di un c.d. reato comune per il quale "chiunque", alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto "profitto" in danno della Pubblica Amministrazione. Con la legge n. 119 del 15/10/13 è prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto od indebito utilizzo dell'identità digitale.

<u>Esempio</u>: una volta ottenuto un finanziamento, la società, per il tramite di un dipendente o consulente, viola il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma tutela il buon e regolare andamento della Pubblica Amministrazione, che viene impedito in presenza di frodi nell'esecuzione di un contratto di fornitura di beni o servizi necessari per lo svolgimento della funzione pubblica.

La frode è ravvisata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole. Ad esempio, integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute.

Accanto al fornitore, il delitto può essere realizzato anche dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante dello stesso, e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Possibili ambiti di commissione del reato

Si riportano, senza pretesa di esaustività ma solo al fine di chiarire i potenziali ambiti di commissione dei reati, alcuni esempi di aree potenzialmente impattate dai reati considerati.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali; tuttavia, le aree maggiormente esposte possono essere individuate tra quelle che operano nei seguenti settori: gestione delle risorse umane - agevolazioni contributive, previdenziali, assistenziali - dichiarazioni e liquidazione d'imposte, tasse, canoni e così via - attività di formazione professionale.

Mentre l'area critica per la frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico può essere individuata, in particolare, nell'ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato. I settori più a rischio sono quelli che si occupano dell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni della P.A. dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni etc. - partecipazione a gare d'appalto della P.A.

I predetti ambiti possono essere considerati altresì a rischio del reato di autoriciclaggio (per il quale si estendono i presidi di cui alla presente parte speciale), nell'ipotesi in cui, ad esempio, un Soggetto Apicale o Sottoposto della Società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello

Stato, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

10.2. Principi organizzativi e di controllo

In ogni caso, e comunque nella gestione di sistemi informatici ed operativi della Società che abbiano contatto con sistemi della Pubblica Amministrazione o siano strumentali a ulteriori contatti con la P.A., devono essere rispettati i seguenti principi:

- nell'ipotesi in cui venga conferito mandato a soggetti terzi per attività comprese nella presente Attività Sensibile, richiedere loro (anche tramite specifiche clausole contrattuali) l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, nonché il rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società;
- le comunicazioni ed i contatti con la Pubblica Amministrazione ed i suoi incaricati in caso di incontri e/o ispezioni presso la Società o i suoi stabilimenti non vengano centralizzati o gestiti da una unica persona, ma, nei limiti del possibile, da più persone;
- garantire l'adeguata archiviazione e conservazione dei documenti, compresi quelli relativi alla certificazione dell'avvenuta trasmissione ai destinatari.

Per quanto riguarda la gestione degli aspetti di sicurezza logica e fisica dei sistemi e delle banche dati, si rimanda alla parte speciale G "delitti informatici e trattamento illecito di dati".

10.3. Principi di Comportamento

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello, nel Codice Etico adottato, nonché nelle procedure applicabili con particolare riguardo ai principi di trasparenza e correttezza.

Pertanto, i Destinatari sono tenuti a non porre in essere nessuna azione al fine illecito di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della P.A. così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio.

11. Reati di corruzione e concussione

11.1. Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25., in tema di corruzione e concussione.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001.

Come sostenuto anche dalle Linee Guida di Confindustria infatti, è chiaro che sono irrilevanti i casi in cui l'azienda sia soggetto passivo del reato ai fini del D.Lgs. 231/2001, e che una responsabilità si delineerà solo nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale, per il compimento di un atto che concerne il proprio ufficio, ponga in essere pressioni per costringere o indurre i soggetti che operano all'interno della società a consegnargli o promettergli del denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale reato si differenzia dal reato di corruzione di seguito definito in quanto nell'ipotesi di concussione il soggetto privato subisce la condotta del pubblico ufficiale mentre nell'ipotesi di corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (esempio il caso in cui per velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione o certificato, un esponente della società prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie è la reclusione da tre a otto anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 - 319 bis – 321 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

<u>Esempio</u>: un dipendente della società offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La presente fattispecie era in precedenza sussunta nel reato di concussione (art. 317), ma, a partire dalla L. 190/2012, configura una autonoma figura di reato.

Innanzitutto, a differenza della concussione, qui viene punito anche il soggetto passivo indotto, sebbene con una pena più mite.

Anche grazie a tale elemento, si è sottolineato che la differenza fondamentale tra concussione ed induzione indebita sta nel fatto che nella prima figura vi è un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un amale ingiusto e notevole, da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario.

Per tali motivi, non rileva di per sé che il soggetto passivo possa conseguire un vantaggio o meno in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, dato che può configurarsi la concussione anche nel caso in cui il pubblico funzionario prospetti un vantaggio al soggetto passivo, ma comunque, data la prospettazione di un male ingiusto assolutamente spropositato, egli subisca una compromissione della libertà di autodeterminazione.

<u>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</u>

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni di cui sopra relative agli articoli dal 317 al 322 c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
- Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

- ai membri delle assemblee parlamentari e internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
 incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
 internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
 operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica
 o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Esempio: la Società, per il tramite di un Destinatario o per mezzo del legale che la rappresenta, versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura allorché "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma tutela il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'abuso d'ufficio, essendo un reato proprio, implica l'intervento personale diretto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, anche gli estranei possono concorrere alla commissione del reato, quando abbiano svolto un'effettiva attività di istigazione o di agevolazione rispetto all'esecuzione del delitto.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato (art. 314 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si approprino di denaro o altra cosa mobile, detenuti dall'agente per ragione del suo ufficio o servizio.

Il peculato ha natura di reato proprio, perché il soggetto attivo deve rivestire una particolare qualifica giuridica. Tuttavia, al delitto di peculato possono concorrere con l'agente qualificato anche soggetti non qualificati.

Non è necessario, inoltre, che il pubblico funzionario sia l'esecutore materiale della condotta. In tal caso occorre però che il concorrente, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di "possesso per ragioni di ufficio o di servizio" del pubblico funzionario.

La "ragione dell'ufficio o del servizio" giustificatrice del possesso comprende anche il possesso del denaro o della cosa mobile derivante da prassi e consuetudini che consentano al soggetto di inserirsi di fatto – pertanto anche laddove ciò derivi dall'esercizio arbitrario di funzioni – nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l'occasione per un tale comportamento.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma, contrariamente alla fattispecie di peculato di cui sopra, non richiede ai fini della sua integrazione il preventivo possesso della cosa da parte dell'agente pubblico per ragioni di ufficio o servizio.

La fattispecie, infatti, sanziona penalmente la disonestà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che viene meno al suo dovere di non accettare denaro o cose che gli siano consegnate per errore, o a quello di restituirle subito dopo di essersi avveduto dell'errore: in tali casi, infatti, l'agente si giova dell'errore di colui che consegna denaro, che non è in realtà tenuto a corrispondere o è tenuto a corrispondere una somma diversa e minore rispetto a quella consegnata.

Come per il peculato, si tratta di un reato proprio. Tuttavia, anche in questo caso, al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui possono concorrere con l'agente qualificato anche soggetti non qualificati.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Possibili ambiti di commissione del reato

Si riportano, senza pretesa di esaustività ma solo al fine di chiarire i potenziali ambiti di commissione dei reati, alcuni esempi di aree potenzialmente impattate dai reati considerati.

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente, esistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

L'area a rischio va individuata, prevalentemente, nei settori aziendali e nei soggetti preposti ai rapporti con la P.A., in particolare nelle funzioni di rappresentanza della Società tramite il sistema di deleghe e/o delle procure.

L'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore dovrà tener conto caso per caso della specifica funzione svolta, pubblica o meramente privata, dall'azienda, esempio: appalti - gestione finanziaria - erogazione di servizi - conferimento di incarichi o consulenze - attività funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

I predetti ambiti possono essere considerati altresì a rischio del reato di autoriciclaggio (per il quale si estendono i presidi di cui alla presente parte speciale), nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di corruzione, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

11.2. Principi organizzativi di controllo

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello, nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

Considerato il *business* della Società ed i relativi rischi intrinsechi, si ritiene opportuno identificare regole di comportamento più specifiche con riguardo alle seguenti Attività sensibili:

Gestione delle ispezioni e controlli

Ai fini della prevenzione si deve assicurare che:

- solo i soggetti dotati di specifica procura (ed almeno in due, ove possibile) sono autorizzati ad accogliere i Funzionari Pubblici che si presentino con lo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività della Società;
- il vertice aziendale tenga traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli ispettori durante la visita ispettiva;
- Il vertice aziendale è tenuto ad archiviare l'eventuale verbale rilasciato dal funzionario pubblico intervenuto, informando l'Organismo di Vigilanza su: Pubblica Amministrazione intervenuta -

motivazione della visita ispettiva - soggetti interni intervenuti - data dell'ispezione - documentazione richiesta e consegnata, eventuali rilievi, al fine di garantire la tracciabilità delle fasi dell'operazione;

- i verbali relativi alle visite ispettive siano sottoscritti da personale formalmente delegato alla gestione della visita ispettiva e siglati dal personale coinvolto;
- copia dei verbali relativi alle visite ispettive siano archiviati.

<u>Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze a terzi che possono avere contatti con la Pubblica</u> Amministrazione

Ai fini della prevenzione si deve assicurare:

- l'espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione sulla base delle esperienze e delle qualità professionali. Eventuali deroghe devono essere concesse solo nel caso in cui esista un unico professionista qualificato del servizio ovvero, in casi d'urgenza;
- l'autorizzazione all'assegnazione dell'incarico nel rispetto del sistema dei poteri esistente;
- la sottoscrizione dei contratti/lettere di incarico nel rispetto del sistema di procure esistente;
- l'esistenza di meccanismi di controllo sulla prestazione resa, al fine di garantire l'avvenuta erogazione della prestazione in conformità a quanto previsto contrattualmente.

<u>Selezione</u>, assunzione e gestione del personale

Un profilo di rischio si rileva in tema di assunzioni di personale, sia per eventuali precedenti penali del soggetto, sia per quanto riguarda la possibilità che l'assunzione costituisca uno strumento indiretto per ottenere illecitamente un vantaggio di qualsiasi tipo da parte di incaricati della Pubblica Amministrazione.

Coloro che sono coinvolti nell'assunzione di personale devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, che:

- l'iter di selezione sia effettuato nel rispetto delle procedure nonché dei vincoli di budget, la selezione finale sia autorizzata e il contratto di assunzione sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema delle procure e delle deleghe in essere;
- vengano effettuati colloqui con i candidati finalizzati a valutarne le competenze tecniche e attitudinali;
- i soggetti che hanno effettuato i colloqui ne formalizzano l'esito finale;
- la retribuzione offerta sia in linea con il livello retributivo contrattuale;
- sia correttamente archiviata tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di selezione.

Gestione dei rimborsi e note spese

La gestione dei rimborsi e delle note spese costituisce un profilo di rischio quando la stessa risulta poco trasparente e potrebbe essere strumentale alla costituzione di "disponibilità" in capo al dipendente, funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente quelle corruttive, per questo deve essere garantito che:

- sia ammesso il rimborso delle spese sostenute esclusivamente in occasione dell'attività lavorativa;
- -siano autorizzate da soggetti muniti di idonei poteri;

 il processo di liquidazione delle spese sostenute dal dipendente chieste a rimborso sia gestito dall'Unità Amministrazione e documentato attraverso la compilazione di uno specifico modulo a cui vanno allegati adeguati giustificativi di spesa. L'Unità Amministrazione, prima di procedere al rimborso spese, verifica l'inerenza e la congruità della spesa sostenuta e archivia la documentazione relativa ai rimborsi spese.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

Profili di rischio possono essere individuati anche con riferimento alla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, ad esempio, in caso di accettazione di offerte a condizioni di acquisto di beni/servizi ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla P.A. oppure accettazione di prestazioni inesistenti o per importi superiori a quanto dovuto al fine di creare una riserva a capo della Società da utilizzare a fini corruttivi.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'approvvigionamento di beni, servizi e consulenze devono:

- scegliere, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza sulla base di criteri oggettivi documentabili ex post;
- accertarsi dell'identità della controparte, normalmente persona giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo eventualmente, anche tramite specifiche clausole contrattuali, ai fornitori, professionisti, consulenti il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento prima del pagamento del prezzo concordato;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.

Gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e liberalità

L'elargizione di omaggi, o anche sotto forma di spese di rappresentanza o liberalità a funzionari pubblici potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione indicati nel presente punto, al fine di ottenere un indebito vantaggio verso la Società. I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione di omaggi e liberalità, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nei successivi punti, le previsioni di legge esistenti in materia (con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di anticorruzione) nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico di cui la Società si è dotata.

Nei casi in cui siano effettuati regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico. Occorre altresì, nel caso di valori eccedenti le consuetudini, dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio. Sono quindi ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini di cortesia aziendali.

Gestione del contenzioso

L'attività di gestione del contenzioso manifesta profili di rischio legati alla fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

Al fine della prevenzione è necessario:

- una chiara definizione dei soggetti cui è assegnata la gestione/responsabilità delle posizioni e le previsioni sull'esito del contenzioso, effettuato anche da soggetti esterni (legali e periti esterni);
- definire le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio per le posizioni di rilievo;
- definire i criteri e le attività di selezione dei legali e periti esterni;
- definire delle modalità di gestione di uno scadenziario che consenta di monitorare l'intera attività giudiziale con particolare riferimento agli adempimenti necessari per consentire il rispetto dei termini processuali giudizialmente previsti;
- predisporre e trasmettere all'Organismo di Vigilanza una lista contenente le eventuali rimessioni di debito (compresa la rinuncia del contenzioso attivo) verso terzi e in particolare enti e dipendenti pubblici.

Questo argomento è esteso anche al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria Parte Speciale J.

11.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello e nel Codice Etico adottato, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e correttezza.

Pertanto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere nessuna azione al fine illecito di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della P.A. così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari, parenti, affini, amici etc.);
- promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, etc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- porre in essere condotte, anche in concorso con esponenti pubblici, atte a non adempiere, anche in parte, le obbligazioni contrattualmente pattuite.

Parte speciale B

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001)

12. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

12.1. Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 bis.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Il reato si configura quando, non avendo concorso nella contraffazione o alterazione, viene fatto uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La norma intende tutelare la certezza e l'affidabilità del traffico attuato attraverso i valori di bollo, punendo le condotte di perpetrazione dei delitti di contraffazione di valori bollati.

La norma in oggetto punisce, infatti, solamente chi, non essendo concorso nella fattispecie di messa in circolazione di valori di bollo contraffatti o alterati di cui all'articolo 459, ne fa invece uso.

Tale fattispecie è punita a titolo di dolo, che consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all'atto della ricezione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il reato si configura quando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, marchi o segni distintivi, nazionali o internazionali, di prodotti industriali, vengono contraffatti o alterati.

La norma è posta a tutela della genuinità dei segni distintivi di prodotti o opere dell'ingegno e garantisce l'interesse patrimoniali dei titolari dei diritti di sfruttamento sui marchi e segni distintivi.

<u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</u>

Fuori dai casi di "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", il reato si configura quando vengono introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, è punito colui che, fuori dal caso precedente, detiene per la vendita, pone in venta o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La norma tutela la fiducia dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi di prodotti e opere dell'ingegno.

12.2. Principi organizzativi di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

12.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello e nel Codice Etico adottato, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e correttezza.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- distribuire prodotti realizzati da terzi senza adempiere agli obblighi di controllo previsti dalla normativa di riferimento.

Parte speciale B-1

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001)

13. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)

13.1. Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'25 bis.1.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per "minaccia" e "violenza" devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in ogni caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisi l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La condotta viene posta in essere vendendo o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La norma summenzionata potrebbe venire in rilievo principalmente per il riferimento alla messa in vendita di prodotti con "segni distintivi" atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla provenienza del prodotto

Tuttavia, secondo dottrina qualificata e costante, il Legislatore avrebbe ritenuto di inserire il concetto "segni distintivi" per distinguerlo dal marchio tutelabile e garantire una più ampia applicazione della norma.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività "produttive", purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Da ultimo, nei casi in cui i prodotti siano soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato in esame.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di "messa in circolazione" differisce infatti dalla condotta di "messa in vendita" per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

13.2. Principi organizzativi di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

13.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello e nel Codice Etico adottato, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e correttezza.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 bis.1 del Decreto;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
- compiere atti di concorrenza sleale;
- consegnare ai clienti un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni riportate sull'imballaggio e/o sull'etichettatura e tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto compravenduto;
- tenere comportamenti non conformi alle procedure adottate dalla Società.

Parte speciale C

Reati Transazionali e Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001)

14. Reati Transazionali e Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

14.1. Le fattispecie di reato

Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 ter rubricato "delitti di criminalità organizzata".

L'inserimento dei delitti di criminalità organizzata tra i Reati Presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 non rappresenta una novità assoluta e, anzi, le modifiche introdotte ad opera della predetta Legge 94/2009 vanno a colmare un'incongruenza normativa venutasi a creare a seguito della ratifica in Italia, con la Legge 146/2006, della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata (c.d. "Convenzione di New York").

La Legge 94/2009 ha razionalizzato, dunque, il sistema della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti di associazionismo di rilievo nazionale.

Fino all'entrata in vigore della Legge 94/2009, era prevista, infatti, la corresponsabilità dell'ente per reati di tipo associativo a condizione che gli stessi avessero natura transnazionale ai sensi dell'art. 3 della citata Legge 146/2006.

Con l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 24 ter, qualora i Soggetti Apicali della Società ovvero Soggetti Sottoposti alla vigilanza di questi ultimi commettano, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alcuno dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno di tali delitti, all'ente si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 dell'ex D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

I reati considerati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Delitti associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera, scambio elettorale poltico-mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- Altri delitti (sequestro di persona a scopo di estorsione illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi comuni da sparo).

14.2. Principi organizzativi di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

14.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- adottare comportamenti conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società nonché nelle disposizioni legislative e nei regolamenti in materia di gestione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti;
- astenersi dal vendere, e dall'acquistare a scopo di rivendere, anche in maniera illecita, sostanze stupefacenti o psicotrope, sia individualmente che in collaborazione con società terze;
- gestire le sostanze stupefacenti o psicotrope nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

Parte speciale D

Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

15. Reati societari (art. 25 ter del Decreto)

15.1. Le fattispecie di reato

Si descrivono, brevemente, le singole fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25 ter.

Reati in tema di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La differenza sostanziale tra la figura di cui all'art. 2621 c.c. "false comunicazioni sociali" e quelle – più gravi – previste nell'art. 2622 "false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" risiede nell'assenza nella prima di un danno per i soci o i creditori. Il reato di false comunicazioni sociali è dunque un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci, della società o dei creditori è invece un reato evento che si concretizza con il danno ai soci, alla società o ai creditori. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori" è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate per le quali si procede sempre di ufficio.

Il 27 maggio 2015 è stata approvata la legge n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio", entrata in vigore il 14 giugno 2015, che modifica i reati societari in tema di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.).

Il nuovo testo, fermo restando i soggetti attivi che sono i medesimi, prevede l'esposizione (consapevole) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Le fattispecie prevedono condotte e sanzioni differenti a seconda il tipo di società. In particolare, la previsione contenuta nell'art. 2621 riguarda tutte le società con esclusione di quelle quotate in borsa. Per

le società quotate, cui sono equiparate le emittenti strumenti finanziari negoziati e loro controllanti, viene introdotta una disciplina di maggior rigore.

Anche per le società quotate (art. 2622 c.c.) il delitto si consuma attraverso due possibili condotte:

- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero;
- l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Da rilevare che nella prima delle suddette condotte, rispetto alla fattispecie prevista per le società non quotate, i predetti fatti materiali non rispondenti al vero non devono essere "rilevanti", il che fa concludere per un'estensione della rilevanza penale per le società quotate, anche per fatti non veritieri ritenuti di scarsa rilevanza.

Tali delitti, quindi, si configurano come reati di pericolo e non di danno in quanto non è necessario dimostrare l'effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti.

Le pene previste sono:

- per le società non quotate reclusione da un anno a cinque anni. Riduzione di pena da sei mesi a tre anni nel caso in cui fatti siano di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- per le società quotate ed assimilate reclusione da tre anni a otto anni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali o alle società di revisione. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Esempio: un dipendente o consulente della società, con idonei artifici, non fornisce i soci i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

In questo caso siamo davanti ad un reato proprio degli amministratori. Il reato si compie quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche in modo simulato, conferimenti ai soci o liberino gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il socio che ha beneficiato della condotta illecita dell'amministratore e/o amministratori non potrà essere punito a meno che egli non concorra nel reato, ad esempio istigando alla restituzione dei conferimenti.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una riduzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Anche in questo caso soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta criminosa consiste nel ripartire fuori dai casi consentiti dalla legge, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti.

Al secondo comma la norma prevede, tuttavia, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la ripartizione di utili che costituiscono, non utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si realizza con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Soggetti attivi del reato

sono solo gli amministratori.

Come previsto per il 2626 c.c. risponderanno di concorso il socio alienante o l'amministratore della controllante se abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il presente reato è un "reato di evento" ovverosia una condotta perseguibile e punibile soltanto ove dalla violazione della normativa suddetta sia derivato un danno per i creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La fattispecie si realizza mediante l'omessa comunicazione di cui all'art. 2391, primo comma c.c., in ipotesi di conflitto di interessi.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 116, ovvero di un soggetto sottoposto a Vigilanza.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

In questo caso i soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale con una serie di condotte tipizzate dalla norma stessa che recano con ciò offesa al bene giuridico tutelato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta illecita si determina quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Soggetti attivi del reato possono essere: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori della Società.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza al fine di ostacolarne le funzioni; ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: la comunicazione di dati, suscettibili di valutazione, riguardanti il patrimonio (bilancio), al fine di evitare possibili controlli dell'Autorità di Vigilanza.

Possibili ambiti di commissione del reato

Si riportano, senza pretesa di esaustività ma solo al fine di chiarire i potenziali ambiti di commissione dei reati, alcuni esempi di aree potenzialmente impattate dai reati considerati.

L'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale

e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione contemplata nella norma in commento. In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e le relazioni degli amministratori, ma anche, ed innanzitutto, ogni documento ad essi sottostante. In particolare i reati di false comunicazioni sono reati propri dei soggetti rilevanti, vale a dire amministratori e direttori (Soggetti Apicali), a seguito dell'integrazione della legge, vengono inclusi tra i soggetti attivi anche i cosiddetti responsabili del fatto, più precisamente chi, pur in assenza di investitura formale, esercita i poteri tipici di una precisa qualifica o funzione, in modo continuativo e significativo.

15.2. Principi organizzativi di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo;
- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/ eliminazioni di conti contabili sia affidata esclusivamente al Responsabile Unità Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti con approvazione del C.d.A.;
- l'Unità Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali;
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'Unità Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni, la suddetta Unità effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Responsabile Unità Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti e supportata da adeguata giustificazione scritta;
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Consiglio di Amministrazione e prima della sua approvazione sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto dall'Amministratore Delegato.

15.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello e nel Codice Etico adottato, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e correttezza.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del Bilancio devono:

- rispettare i principi contabili di riferimento;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti degli organi sociali, devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
- non ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alla autorità medesime (i soggetti attivi del reato risultano essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori)

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i
 medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente
 paragrafo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario della Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;

- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indistribuibili secondo le vigenti disposizioni; (c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (d) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società, consentendo lo svolgimento delle attività del Collegio Sindacale. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifizi e raggiri tali da impedire al Collegio Sindacale di svolgere le attività di rispettiva competenza, ivi incluso il controllo contabile;
- assicurare per ogni operazione contabile la corretta conservazione agli atti sociali di adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: (a) la corretta registrazione contabile; (b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; (c) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Parte speciale E

Reati in materia di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001)



16. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

L'art. 25 sexies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di "market abuse" (abuso di mercato), sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Benché non si identifichi un rischio diretto per la Società, si è ritenuto, prudenzialmente, di inserire comunque la descrizione delle fattispecie di reato ed i relativi principi di comportamento.

16.1. Le fattispecie di reato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale norma sanziona l'acquisto, la vendita o altre operazioni a queste similari ovvero la comunicazione di informazioni privilegiate di cui il soggetto attivo sia a conoscenza per via delle sue qualità o per l'esercizio di una specifica attività pubblica o privata.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale norma sanziona la diffusione di dati falsi, la realizzazione di operazioni simulate ovvero qualsiasi artificio che possa provocare un'alterazione positiva del prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

16.2. Principi organizzativi di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo.

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

16.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello e nel Codice Etico adottato, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e correttezza.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 sexies del Decreto;
- utilizzare informazioni privilegiate detenute in funzione della propria posizione all'interno della Società
 o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la stessa, per negoziare, direttamente o indirettamente,
 Ge.Se.Sa. S.p.A.

strumenti finanziari della Società / di una Società del Gruppo, di società clienti, fornitrici o concorrenti o, ancora, di altre Società, per trarne un vantaggio per la Società di appartenenza o altre Società del Gruppo;

- porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative alla Società ovvero a Società clienti, fornitrici o
 concorrenti, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni
 regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate per iscritto
 a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la
 confidenzialità;
- diffondere (anche in sede di adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge) informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

Parte speciale F

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)



17. Reati di omicidio colposo e lezioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

L'art. 25 septies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di Reati di omicidio colposo e lezioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

17.1. Le fattispecie di reato

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, entrata in vigore il 25/08/2007, ha introdotto l'art. 25 septies nel plesso del D.Lgs. 231/2001, determinando quindi l'inclusione dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

Tale novità normativa è stata significativamente modificata dall'entrata in vigore del T.U. n. 81/2008, c.d. sulla Sicurezza sul lavoro e, in particolare, dall'art. 300 del citato Testo Unico. In linea generale, si segnala la volontà del legislatore di diversificare maggiormente le fattispecie di illecito contemplate dalla norma in relazione al loro potenziale disvalore, graduandone la sanzione e dando al giudice la possibilità di scegliere nell'ambito di una forbice di pena.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, si rappresenta la maggiore severità del sistema sanzionatorio nel caso di commissione del delitto di omicidio colposo (in misura pari a 1.000 quote) rispetto a quello di lesioni colpose (in misura non superiore a 250 quote).

Quanto alle sanzioni interdittive (già previste dall'ex D.Lgs. 231/2001), nel caso di omicidio colposo esse devono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; nel caso di lesioni colpose, la durata non deve essere superiore a sei mesi.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

<u>Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro</u>

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008:

- Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
 professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e
 Protezione dai Rischi;
- "Datore di Lavoro" o DDL: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- "Decreto di Sicurezza" o "D.Lgs. 81/2008": il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione
- dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- "Delegato Sicurezza o Delegati Sicurezza": sono i dirigenti ex art. 18 D.Lgs. 81/2008 ai quali il Datore di Lavoro può delegare, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, funzioni di responsabilità relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
- **Dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- "DUVRI" o "Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze": il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi e che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- "DVR" o "Documento di Valutazione dei Rischi": il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito da tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla vantazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
- "Impresa affidataria": impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

- "Impresa esecutrice": impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali;
- "Lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società;
- "Linee guida Uni-Inail": le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001;
- "Medico Competente o Medici Competenti": i medici in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collaborano con il Datore di Lavoro di Gesesa S.p.A. ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza;
- **Preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- "RLS" o "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza": sono i soggetti eletti o designati per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, ovvero il rappresentante territoriale;
- "RSPP" o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione": è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- "Sorveglianza Sanitaria": l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- "SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione": l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori;
- "SSL": Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

17.2. Principi organizzativi e di controllo OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:
 - o predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
 aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
 dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e
 per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché
 consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza
 sanitaria;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- o l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- o i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
- o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, 6° comma, D. Lgs. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità –

fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Sicurezza "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto dei principi cardine dei sistemi di gestione insidiati dalle suddette linee guida al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

Con riferimento alla realtà organizzativa della Società risulta disponibile un'ampia documentazione sulla sicurezza sul lavoro, derivante dal fatto che Ge.Se.Sa S.p.A. è certificata conformemente alla norma ISO 45001:2018 (già ISO 18001).

La Certificazione Aziendale inerente la Sicurezza e Salute dei Lavoratori è la dimostrazione oggettiva che la Società ha improntato la propria attività su canoni gestionali universalmente riconosciuti come distintivi e qualificanti.

Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa dell'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'impresa, sono esposte al rischio infortunistico, risulta notevole l' importanza che assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; nonché le procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, macchinari etc.) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro. Di conseguenza in via generale si possono individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto, le seguenti Attività Sensibili:

- **1. Pianificazione**: si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
- **2. Attuazione e funzionamento**: si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;
- **3. Controllo e azioni correttive**: si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza;
- **4. Riesame della Direzione**: si tratta delle attività del Vertice Aziendale volte a valutare se il sistema di gestione della gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi.

Nell'ambito delle suddette Attività Sensibili sono proponibili i seguenti standard di controllo:

- **1. Pianificazione o Politica ed Obiettivi**: esistenza di un documento formalizzato che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
- sia formalmente approvato dall'Alta Direzione Aziendale;
- contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
- sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
- sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- **2. Piani Annuali e Pluriennali**: esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano di Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
- contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
- preveda le responsabilità in materie d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza e ambiente.
- **3. Prescrizioni legali**: esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
- l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;

• l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano; le modalità di diffusione delle stesse.

Attuazione e funzionamento o Norme e documentazione del sistema.

Esistenza di normative aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. Le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità d'archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità).

<u>Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DDL).</u>

Esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (di seguito anche "DDL") che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

<u>Organizzazione e Responsabilità – RSPP/Medico Competente/Incaricati.</u>

Esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:

- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

Organizzazione e Responsabilità – sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Ove previsto dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che:

- disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e, quando previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, del Responsabile dei Lavori;
- disciplinino le modalità d'individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
- prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

Sistema di deleghe di funzioni.

Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- prevedono la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- garantiscono la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- indicano in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
- prevedono la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- definiscono procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnicoprofessionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico professionali;
- prevedono un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- disciplinano un'attività di vigilanza formalizzata.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità.

Esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza (ad es. eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio);
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni.

Esistenza di un regolamento aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare, tale norma:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei computi critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

Controllo operativo – dispositivi di protezione individuale (DPI).

Esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuali. In particolare, tale norma:

- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Gestione delle emergenze.

Esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, tale norma prevede:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo
 grave e immediato; le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
 prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto
 soccorso;

- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

Gestione del rischio incendio.

Esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare, tale norma contiene:

- ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VVF;
- indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
- indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

Riunioni periodiche.

Esistenza di riunioni periodiche di tutte le figure competenti, in cui si garantisce la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

Consultazione e comunicazione.

Esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza.

In particolare, tale norma disciplina:

- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Informazione e formazione.

Esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:

la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;

- la definizione delle periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose), nel rispetto della normativa vigente;
- la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.

Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento.

Esistenza di un documento (DUVRI) che definisca:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi atto ad indicare le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolti nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti.

Esistenza di un documento aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma deve tener conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni.

Esistenza di una norma aziendale che indichi:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenuto conto di eventuali
controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di
identificare le aree a maggior rischio di infortuni.

17.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello e nel Codice Etico adottato.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i
 medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente
 paragrafo;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

- garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
- garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna dipendenza e nella sede della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- garantire ed assicurare la nomina nella sede della Società del medico competente;
- garantire ed assicurare, con riferimento alla sede della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge del
 diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Parte speciale G

Reato di autoriciclaggio (legge 15 dicembre 2014 n.186 - art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)



18. Reato di autoriciclaggio (legge 15 dicembre 2014 n. 186 – art. 25 octies del Decreto)

18.1. La fattispecie di reato

La fattispecie di reato riguarda il delitto di autoriciclaggio, in vigore dal 1° gennaio 2015, commesso da un apicale o sottoposto nell'interesse o vantaggio dell'ente.

La legge n.186 del 15 dicembre 2014, oltre ad aver costituito il nuovo delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter del c.p.), ha previsto inserito lo stesso nel catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali o sottoposti) dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di questo delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

L'art. 648 ter c.p, rubricato "autoriciclaggio" prevede due fattispecie delittuose distinte:

- al primo comma viene punito con reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro, chiunque (avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo di cinque anni) impiega, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- al secondo comma sono sanzionate con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 2.500 a 12.500 euro le medesime suddette attività, ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo di cinque anni.

Le sanzioni per l'ente, in caso di condanna, potrebbero essere l'interdizione dello svolgimento dell'attività per un periodo non superiore a due anni e le sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote e nei casi più gravi da 400 a 1000 quote.

Inoltre, per questa nuova fattispecie è stata pubblicata la circolare n. 19867 di Confindustria che cerca di porre alcune chiavi di lettura volte a chiarirne portata e ambito applicativo, in quanto un'interpretazione rigorosa eviterebbe il rischio che con un'applicazione estensiva l'autore di un reato tributario possa incorrere in automatico anche nell'imputazione per autoriciclaggio.

Possibili ambiti di commissione del reato

Si riportano, senza pretesa di esaustività ma solo al fine di chiarire i potenziali ambiti di commissione dei reati, alcuni esempi di aree potenzialmente impattate dai reati considerati.

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono le attività relative ai rapporti instaurati tra la Società ed i soggetti terzi, in particolare l'amministrazione finanziaria.

18.2. Principi organizzativi e di controllo

Oltre alle fattispecie criminose individuate nella parte speciale F-1 (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), risultano a maggior rischio le seguenti attività preventive:

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- sistematicità e validità dei controlli di regolarità e quadratura tra importi contabilizzati ed importi registrati ai fini fiscali e relative imposte pagate;
- esplicito richiamo alle norme di legge civili e fiscali ed a corretti principi contabili, nell'ambito delle normative direzionali in tema di documentazione e registrazione dei fatti aziendali;
- esistenza di idonei controlli interni atti a garantire che tutte le operazioni di pagamento e incasso siano sempre assistite da idonee forme di autorizzazione e di documentazione;
- verifica della corretta osservanza delle norme di legge, civili e fiscali, in materia di investimenti finanziari e societari, nonché di operazioni finanziarie a medio e lungo termine con banche ed istituti di credito;
- esistenza ed efficacia di un idoneo sistema di controlli interni, atto a garantire la regolarità formale, fiscale e sostanziale delle fatture dei fornitori e dei clienti;
- verifica delle fatture in sospeso per contestazioni o altri motivi;
- accertamento del mancato arrivo di fatture a fronte di obblighi di fornitura adempiuti;
- verifica della corretta gestione e degli adempimenti interni per ritenute d'acconto per prestazioni professionali;
- verifica dell'idoneità della documentazione di ricezione ed accettazione dei beni per la contabilizzazione e pagamento delle fatture passive;
- verifica della regolarità delle operazioni di reso di beni o materiali ai fornitori.

18.3. Principi di comportamento

Per i principi di comportamento e relativi divieti si rimanda alla parte speciale F-1, integrata dai seguenti principi:

- divieto di sovrafatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti;
- divieto di effettuare operazioni alterando, modificando o omettendo dati per il corretto espletamento di tutti gli adempimenti di legge, civili e fiscali (esempio IVA, versamenti INPS o INAIL, IRAP, ecc.);
- divieto di effettuare operazioni volte ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere;
- divieto di trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito, anche con modalità frammentarie e progressive.

Parte speciale G-1

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)



19. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)

19.1. Le fattispecie di reato

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (III Direttiva Antiriciclaggio) ha recato modifiche al D.Lgs. 231/2001, introducendo l'art. 25 octies, relativo ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

In proposito, l'art. 63 (Modifiche a disposizioni normative vigenti) recita:

- In relazione ai reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.".
- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 dell'ex Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nella repressione di tali reati l'intento del legislatore è quello di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di evitare la contaminazione del mercato, di agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano denaro sporco", di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi. Si tratta, infatti, di reati c.d. plurioffensivi, potenzialmente lesivi non solo del patrimonio della persona direttamente offesa, ma anche dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico.

Essi vanno considerati sia come reati generali (secondo la distinzione in precedenza indicata) che peculiari, perché il contesto bancario e finanziario risulta "privilegiato" per la commissione degli stessi.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La norma si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Con legge 119/2013 è stata aggiunta l'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Possono costituire presupposto dei tre reati in esame tutti i delitti atti a generare flussi illeciti di denaro: rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o di sostanze stupefacenti, etc. Peraltro non si richiede che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto né l'individuazione dell'autore dello stesso. Quanto all'elemento soggettivo, si evidenzia che mentre nella ricettazione è necessaria la sussistenza dello scopo di lucro come dolo specifico, nel riciclaggio è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Inoltre, quando l'acquisto o la ricezione di denaro sono accompagnati dal compimento di operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, non è configurabile il reato di ricettazione ma il più grave reato di riciclaggio. Ad esempio, per la Suprema Corte di Cassazione si ravvisa la fattispecie delittuosa del riciclaggio nella condotta dell'operatore bancario consistente nel versamento della somma contante di € 3.000,00, prelevata da un soggetto responsabile di una attività usuraria da un libretto al portatore aperto su suggerimento dell'intermediario, su di un libretto di deposito a risparmio, intestato ad un parente del primo e a seguito dell'apposizione della firma falsa del titolare (Cass. Pen. N.232869/2006).

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Possibili ambiti di commissione del reato

Si riportano, senza pretesa di esaustività ma solo al fine di chiarire i potenziali ambiti di commissione dei reati, alcuni esempi di aree potenzialmente impattate dai reati considerati.

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono le attività relative ai rapporti instaurati tra la Società ed i soggetti terzi, in particolare l'amministrazione finanziaria.

19.2. Principi organizzativi e di controllo

Considerato il *business* della Società ed i relativi rischi intrinsechi, si ritiene opportuno identificare regole di comportamento più specifiche con riguardo alle seguenti Attività sensibili:

Gestione dei conti correnti bancari: al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato i Destinatari devono rispettare i seguenti principi: i) le aperture e le chiusure dei conti correnti e le disposizioni di pagamento devono essere effettuate solo a cura di soggetti che sono dotati degli adeguati poteri in base al sistema di deleghe e procure in essere; ii) la documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei conti correnti, inviata e ricevuta è archiviata presso sotto la responsabile di Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti.

Gestione dei pagamenti: al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato i Destinatari devono rispettare i seguenti principi: i) effettuare controlli preventivi su ciascuna fattura da mandare in pagamento con i dati riportati nella documentazione di supporto; ii) verificare che tutte le fatture da mandare in pagamento siano preventivamente approvate dalla Unità competente; iii) al momento della predisposizione del pagamento verificare l'effettiva corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e il fornitore di beni/servizi; iv) disporre i pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; in particolare se il fornitore richiede di essere pagato su un conto corrente diverso da quello abituale, deve essere verificata la "coerenza" con la sede legale / amministrativa del fornitore; v) provvedere all'archiviazione della documentazione relativa al pagamento dei fornitori.

Gestione degli incassi: al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato i Destinatari devono rispettare i seguenti principi: i) verificare la presenza della clausola di non trasferibilità su assegni bancari

o postali; ii) verificare la coincidenza fra l'ordinante del bonifico e la controparte della transazione commerciale oggetto del pagamento; iii) provvedere all'archiviazione della documentazione relativa agli incassi e della documentazione attestante i controlli effettuati.

Gestione dei flussi monetari e finanziari: al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato i Destinatari devono verificare che tutte le operazioni di finanziamento dirette (prestiti, mutui, obbligazioni,ecc.) o indirette (leasing, factoring, ecc.) rispondano a criteri di opportunità economica/gestionale e di regolarità formali, giuridica, fiscale e tracciabili.

Sponsorizzazioni e liberalità: al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato i Destinatari devono rispettare i seguenti principi: i) l'approvazione dei progetti e relative variazioni a cura dell'Unità competente; ii) utilizzare di idonei testi contrattuali, adeguatamente formalizzati, sulla base di standard redatti da legali; iii) tracciare le singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni scelte.

Procedure acquisti e selezione fornitori: al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato i Destinatari devono rispettare i seguenti principi: i) gli ordini di acquisto di beni, servizi e prestazioni devono essere emesse unicamente a fronte di richieste formalizzate e regolarmente approvate, sulla base di idonee procedure di autorizzazione e comparazione di offerte; ii) la selezione dei fornitori deve essere effettuata con gli indirizzi stabiliti dalle procedure interne di riferimento e secondo l'affidabilità dei fornitori ed a criteri di economicità; iii) costituzione dell'anagrafica fornitori attivi e potenziali, contenente tutti gli elementi di titolarità, attività e prestazioni, idonei a consentire tracciabilità e obiettive valutazioni.

Inoltre, la Società ha implementato un sistema di controllo dei beni consegnati dai fornitori, con separazione di compiti tra chi ordina, chi riceve e chi utilizza.

19.3. Principi di comportamento

Gestione dei conti correnti bancari: i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono: i) informare immediatamente l'Unità Legale e Risk & Compliance e l'Organismo di Vigilanza, quando sospettano di individuare somme di denaro di provenienza illecita; ii) non effettuare pagamenti non debitamente autorizzati a a imprese/professionisti non chiaramente identificabili nonché su conti correnti esteri "paesi a rischio" se i beneficiari non sono chiaramente identificabili; iii) non costituire conti correnti bancari se non sufficientemente documentati e a fronte di non corretti livelli di autorizzazione e responsabilità.

Gestione dei pagamenti: i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono operare nel rispetto delle disposizioni aziendali e non effettuare pagamenti non autorizzati, non documentati o a persone non identificabili. Ai Destinatari è fatto divieto di: i) emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; ii) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati; iii) effettuare pagamenti a fornitori in contanti; iv) promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o di società controllate; v) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in

86

Ge.Se.Sa. S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

Gestione degli incassi: i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari, finanziari e degli incassi, devono: i) operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, Codice Etico, principi di lealtà, correttezza, eticità e trasparenza; ii) operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; iii) vietare l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi, consulenze; iv) utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario; v) consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione. Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di: i) aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri, ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale; ii) creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte); iii) richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità; iv) accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati); v) ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge.

Sponsorizzazioni e liberalità: ai Destinatari è fatto divieto di accordare sponsorizzazioni o liberliatà: i) in assenza di previa approvazione dell'Amministratore delegato o altra figura apicale, nei limiti dei rispettivi poteri di spesa; ii) prive di stima dei relativi impegni economici e di contratti adeguatamente formalizzati; iii) prive di idonea documentazione ai fini della tracciabilità.

Procedure acquisti e selezione fornitori: nell'ambito dello svolgimento delle attività, i Destinatari devono: i) ridurre al minimo gli acquisti effettuati con procedura di urgenza o in deroga alle modalità ordinarie; ii) sottoporre i fornitori alla verifica dei requisiti richiesti dal Modello e dalle procedure interne adottate (requisiti societari, professionali, eventuale rilascio di garanzie, onorabilità ecc.).

Parte speciale G-2

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001)



20. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai cantanti (art. 25 octies.1 del Decreto)

20.1. Le fattispecie di reato

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 184, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 octies 1.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493 ter c.p.)

Posta a tutela del patrimonio e della circolazione del credito, la fattispecie punisce: i) chi, al fine di trarne profitto, utilizza indebitamente carte di credito/bancomat o altri strumenti di pagamento di cui non è titolare; e ii) chi, al fine di trarne profitto, falsifica o altera dette carte di credito e le immette in circolazione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Il D.Lgs. 184/2021 ha previsto l'inserimento di tale norma all'interno del nuovo art. 25 octies.1 nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

20.2. Rinvio

Con riferimento ai principi organizzativi e di controllo nonché ai principi di comportamento, si fa integrale rinvio ai contenuti dei paragrafi 18.2 e 18.3 di cui alla Parte Speciale G (Reato di autoriciclaggio - art. 25 octies del Decreto), nonché 19.2 e 19.3 di cui alla Parte Speciale G-1 (Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 25 octies del Decreto).

Parte speciale H

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)



21. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

21.1. Le fattispecie di reato

La legge 28 marzo 2008, n. 48 in materia di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica" introduce alcune modifiche, tra l'altro, al Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del Libro secondo del Codice Penale.

La legge in esame, inoltre, all'art. 7, prevede l'introduzione dell'articolo 24 bis nel novero dei reati presupposto di cui all'ex Decreto legislativo 231/01, così ampliando la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione alla commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Recita l'art. 7 "1. Dopo l'articolo 24 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente "Art. 24 bis – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Tale previsione legislativa estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.): se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Pertanto, i documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza

ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La suddetta fattispecie si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il proseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615-quater c.p. delinea un reato di pericolo indiretto, in quanto, entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre persone che, a loro volta, potrebbero accedere abusivamente al sistema.

In ordine alla condotta, la norma contempla due ipotesi alternative:

- la prima riguarda ogni tipo di comportamento che esprima una ingerenza non consentita per superare quelle misure di sicurezza che, per il solo fatto di essere predisposte, rivelano la volontà ostativa del titolare del diritto di esclusione;
- la seconda prende in considerazione l'attività dell'eventuale compartecipe, estendendone la responsabilità anche oltre i consueti limiti del concorso di persone e, quindi, al di là della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso e per il solo fatto di aver fornito notizie capaci di consentire all'autore la realizzazione della condotta vietata.

L'oggetto del reato è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo.

Le condotte punite possono essere molteplici. Nel seguito, si riportano alcuni esempi non esaustivi:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici d'accesso ad un numero indeterminato di soggetti;

- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili i codici d'accesso ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda beni materiali, come un token di accesso ad un servizio di home banking;
- la comunicazione o la diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema; procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare e modificarne il codice (clonazione) per realizzare una connessione illecita alla rete di telefonia mobile, che è sistema telematico protetto.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.):

L'art. 615 quinquies c.p. amplia le condotte considerate illecite, dapprima circoscritte in maniera esclusiva al software, anche alle altre "apparecchiature e dispositivi", utilizzati al fine di recare danno ad un sistema informatico o telematico.

Integra il delitto di cui all'art. 615 quinquies c.p. non solo il procurarsi virus e malware in genere, ma anche la creazione, importazione, etc., di dongle, smart card, skimmer e simili, laddove si prestino ad un utilizzo illecito finalizzato al danneggiamento o alterazione di un sistema informatico, ovvero di dati e programmi in esso racchiusi.

La norma, inoltre, amplia le condotte sanzionabili: mentre con la precedente formulazione per la configurazione del reato era richiesta quantomeno la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con la nuova dizione appare sanzionabile anche la mera detenzione degli stessi.

All'estensione della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo, nei termini del dolo specifico: il fatto è punibile soltanto ove sia commesso "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento".

Come l'art. 615 quater c.p., anche l'art. 615 quinquies c.p. si può considerare, da un punto di vista tecnico, accessorio rispetto agli artt. 615 ter, 635 bis, 635 ter e 635 quater c.p. La detenzione o diffusione di codici di accesso – tecnicamente definiti account e costituti dal nome utente e password, (art. 615 quater c.p. - o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) o di dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico (art. 615 quinquies c.p.), di per sé non comportano alcun danneggiamento – sempre da un punto di vista tecnico – se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.):

Va premesso che per "comunicazione informatica" si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat.

Inoltre, per poter parlare di intercettazione abusiva è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali la comunicazione è diretta, al fine di distinguere le comunicazioni aventi carattere

riservato da quelle aventi carattere pubblico, rispetto alle quali non è ipotizzabile alcuna riservatezza (siti web).

L'azione esecutiva del delitto descritto al primo comma consiste nell'intercettare, ovvero impedire totalmente o parzialmente con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, o nel dialogo tra sistemi, le comunicazioni con mezzi informatici o telematici.

Nel delitto descritto al secondo comma la condotta si realizza nel rivelare al pubblico (il che esclude, quindi, le comunicazioni personali e riservate) quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

I delitti descritti al primo e al secondo comma della norma in esame sono punibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorra taluna delle circostanze indicate al quarto comma dell'art. 617 quater c.p., nel qual caso si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La norma ha riformulato completamente il previgente art. 635 c.p., che è stato scisso in due distinte ipotesi ora previste, rispettivamente, dall'art. 635 bis c.p. e dall'art. 635 quater c.p.

Il nuovo art. 635 c.p. è costruito attorno all'ipotesi della condotta di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui, ipotesi che si può comunemente riscontrare, ad esempio, nella diffusione di un virus.

La diffusione di un virus può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635 quater c.p., che per espresso richiamo normativo può essere commesso proprio mediante le condotte previste dall'art. 635 bis c.p.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo tramite virus. Si tratta di un reato che può essere commesso anche da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema. Tra questi casi, sono noti gli eventi provocati da dipendenti che distruggono informazioni prima di lasciare il proprio posto di lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è procedibile a querela di parte.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.):

L'art. 635 ter c.p. sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall'art. 420, 2° comma, c.p. (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità ed le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l'attuale norma italiana prevede invece un reato aggravato dall'evento.

L'art. 635 ter c.p. amplia il novero delle condotte punibili: mentre la precedente dizione dell'art. 420 c.p. sanzionava soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a "sistemi informatici o telematici di pubblica utilità", con la nuova formulazione è sufficiente che i dati siano "utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico".

Sono, pertanto, ricomprese le condotte: a) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; b) riguardanti dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (dunque sia pubblici che privati, purché destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità. L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635 ter, 2° comma, c.p.).

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Un'ipotesi esemplificativa di questo reato può essere rinvenuta nel fatto di chi si introduce abusivamente in una centrale telefonica gestita da un sistema informatico. La gestione della telefonia su rete fissa è, infatti, un servizio di pubblico interesse.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga compromesso gravemente il funzionamento.

La condotta è integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato:

- mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi; oppure
- mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati e il danneggiamento del sistema è legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635 quater c.p.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

L'art. 635 quinquies c.p. riprende il "vecchio" reato di attentato ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sono state estese le condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non soltanto a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 635 quinquies c.p. configura un reato a consumazione anticipata, che non richiede la consumazione dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, costituisce circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Non è prevista come circostanza aggravante il fatto che il sistema venga gravemente ostacolato.

Mentre per l'art. 635 ter c.p., per la sussistenza del reato è sufficiente che i dati, i programmi informatici siano utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, il delitto di cui all'art. 635 quinquies c.p. sussiste soltanto laddove i sistemi, oltre ad essere utilizzati dagli enti pubblici, siano di pubblica utilità.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Definizioni:

- **Credenziali**: insieme di elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente User ID e Password),
- **Password**: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo;
- **Postazione di lavoro**: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni;
- **Sicurezza Informatica**: insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici;
- **Virus**: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

Possibili ambiti di commissione del reato

Le attività della Società nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività aziendali potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia

probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

21.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura.

Si precisa che la Società non ha una gestione diretta del sistema informatico, che, invece, è gestito dalle competenti funzioni del Gruppo Acea, in forza di apposito contratto.

In ogni caso, Ai fini della prevenzione è stata data attuazione ai seguenti presidi:

- sono definiti processi adeguati alle dimensioni aziendali ed ai profili di operatività della Società;
- pronta eliminazione delle credenziali di accesso ai sistemi per il personale dimesso:
- assegnazione ad ogni dipendente di una user e password personale;
- stand-by dei terminali dopo un periodo di inattività;
- modifica periodica dell'utenza e del profilo di accesso attribuito all'utente per verificare se sussistono ancora le condizioni che hanno portato alla relativa attivazione;
- salvataggio dei backup dei dati residenti sui server con frequenza giornaliera;
- assegnazione di funzioni "privilegiate" solo in caso di reale necessità, sulla base di un'esigenza specifica;
- controllo dell'utilizzo delle funzioni "privilegiate";
- definizione dei controlli sulle applicazioni di sistema per verificare che non vi siano state delle modifiche non autorizzate;
- adeguata informazione agli utenti relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi.

Risulta, inoltre, presente un ampio ed esaustivo regolamento (disciplinare interno in tema di Privacy) per l'utilizzo dei sistemi informatici della Società a cui fare riferimento.

21.3. Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della strumentazione informatica della Società devono attenersi alle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e, in generale, alle norme aziendali che danno attuazione ai seguenti principi:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password, secondo le regole indicate dalla società;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;

• assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile.

È fatto esplicito divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole
 chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure
 di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad
 un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
- di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione aziendale centrale dei Sistemi Informativi;
- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi o altra funzione responsabile;
- modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili.

Parte speciale I

Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)



Ge.Se.Sa. S.p.A.

22. Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 del Decreto)

L'art. 25 ter lett. s, bis) del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Le ragioni a fondamento di tale integrazione, d'altronde, si rinvengono nel fatto che la corruzione rappresenta un formidabile strumento di distorsione della concorrenza che, alterando i meccanismi di lecita competizione tra le imprese, arreca un rilevante pregiudizio al corretto funzionamento dei sistemi economici e dei mercati. Se ulteriormente si considera che l'incriminazione del fenomeno è necessariamente propedeutica alla previsione di una correlativa responsabilità delle persone giuridiche, si intuisce agevolmente quanto forti siano le spinte in favore di una fattispecie penale sulla corruzione privata.

22.1. Le fattispecie rilevanti

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

L'analisi della norma deve prendere avvio con la ricostruzione del contesto di svolgimento del fatto, costituito dalle Società e dagli altri "enti privati".

Sul versante dei soggetti attivi, la corruzione c.d. passiva è tipizzata dal comma 1 che, con un inciso finale, rispetto agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, espressamente aggiunge "chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo". Questa previsione richiama l'art. 5 D.Lgs. 231/2001, riferito alle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale".

Il comma 3 dell'art. 2635 c.c., estende l'incriminazione, sul versante della corruzione c.d. attiva, a chi abbia dato o promesso l'utilità ai soggetti di cui ai commi precedenti.

Quanto alla condotta richiamata dal D.Lgs. 231/2001, il quale fa specificamente e unicamente riferimento al suddetto comma 3, esplicita che la responsabilità dell'ente può configurarsi solo nel caso in cui questo agisca in qualità di "corruttore" e non anche di "corrotto": l'area di rilevanza è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato ovvero da un terzo interposto nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi o, ancora, soggetti che esercitino funzioni direttive diverse, riconducibili ad altro ente privato.

Circa la nozione di "utilità", giova evidenziare che vi rientra qualsiasi tipo di vantaggio, morale o patrimoniale, purché in rapporto di proporzione con la prestazione offerta, richiesta o pattuita. Essa, oltre che adeguata, dovrà inoltre risultare di un'entità determinata o quantomeno determinabile: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile.



Quanto al momento consumativo del reato, dandosi rilevanza esclusivamente alla condotta del soggetto "corruttore" che cerchi di procurare all'ente di appartenenza un interesse ovvero un vantaggio, esso dovrà rinvenirsi nella dazione o nella promessa dello strumento corruttivo (denaro o altra utilità non dovuti) la cui offerta giunga effettivamente a conoscenza della controparte (il tentativo, infatti, non è punibile). L'esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l'ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della Società stessa.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Tale fattispecie consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà". In tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'istigatore "soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo".

22.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

22.3. Principi di comportamento

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "aree a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter, lett. s bis) del Decreto;
- divieto di dare, promettere ovvero offrire e/o sollecitare e/o proporre e/o chiedere a terzi di promettere e/o offrire e/o proporre, anche per interposta persona, a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà e fiducia nell'azienda per la quale il soggetto presta l'attività lavorativa (inclusa l'omissione di atti che avrebbero dovuto essere compiuti in ossequio ai propri doveri d'ufficio, professionali o nel rispetto dei propri obblighi di fedeltà);
- divieto di porre in essere pratiche di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato sollecitare, ricevere, pretendere, promettere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente,

compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici divieto di effettuare, anche per interposta persona, pagamenti non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;

- divieto di imporre, proporre, sollecitare o accettare, anche per interposta persona, alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico o violando le norme e/o le procedure interne;
- divieto di effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- divieto di porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- divieto di riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- obbligo per le terze parti che intrattengono rapporti contrattuali con la Società di prendere visione del Modello e del Codice Etico della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; inoltre i contratti/ordini di acquisto con gli stessi dovranno contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Modello o altre utilità da, ovvero a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
- eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia come atto di spontanea elargizione e, comunque, siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il soggetto a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società.

Le condotte sopra indicate sono vietate anche nel caso in cui gli atti o le omissioni contrari ai doveri di ufficio e/o di fedeltà non comportino alcun nocumento a soggetti terzi e/o vantaggio della Società.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo.

Infine, si fa espresso rinvio alle norme di comportamento descritte nel paragrafo 11.2 e 11.3 della Parte Speciale A.

Parte speciale J

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001)



23. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 del Decreto)

L'art. 15 della Legge n. 99/2009 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ge.Se.Sa. S.p.A.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

23.1. Le fattispecie rilevanti

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, L. n. 633/1941)

Il reato in esame rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nelle seguenti due ipotesi criminose:

- in caso di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- nel caso in cui siano commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione:
 - i. la riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o messa altrimenti in commercio;
 - ii. la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
 - iii. la rappresentazione, esecuzione o recita in pubblico o diffusione con o senza variazioni od aggiunte;
 - iv. il compimento dei fatti sopra indicati mediante una delle forme previste dalla L. n. 633/1941;
 - v. la riproduzione o esecuzione o rappresentazione oltre i diritti acquisiti;
 - vi. la trasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis, L. n. 633/1941)

Il reato in esame punisce:

• l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171- bis L. 633/1941 comma 1);

la riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati;
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

Il reato in esame punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, L. n. 633/1941)

Il reato in esame punisce la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

23.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

23.3. Principi di comportamento

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è assolutamente vietato:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-novies del Decreto;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di diritto d'autore;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaboratori elettronici, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di Diritto d'Autore o di Proprietà intellettuale o industriale.

Parte Speciale K

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001)

Ge.Se.Sa. S.p.A.

Ge.Se.Sa. S.p.A.

24. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiaraziani mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

24.1. La fattispecie rilevante

Con la legge n. 116 del 3 agosto 2009 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"), in vigore dal 15 agosto 2009, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies (rectius: decies), relativo al delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

La fattispecie, anche se nell'ambito dei "Reati di crimine organizzato transnazionale" per i reati di intralcio alla giustizia, con l'introduzione dell'art. 25 decies si applica a prescindere dal requisito della transnazionalità di cui alla L. 146/2006 ed in caso di commissione, è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Il reato si realizza quando qualsiasi soggetto chiamato in causa non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura quando un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria è indotto con violenza o minaccia o per il tramite di una offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rispondere alle domande dell'Autorità Giudiziaria, nelle ipotesi in cui gli sia concessa la facoltà di non rispondere, o a rendere false dichiarazioni.

24.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

Inoltre, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con L'Autorità giudiziaria è fatto obbligo:

- che i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- che i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella società, sono tenuti

Ge.Se.Sa. S.p.A.

ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;

• che i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità).

24.3. Principi di comportamento

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001;
- evitare di intraprendere, nel corso di procedimenti penali a carico di un qualunque soggetto, azioni illecite che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- per il soggetto imputato in un procedimento penale, di respingere ogni illegittima pressione, da parte di qualsivoglia persona, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- informare, nel caso di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza.

È fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità nel malinteso interesse della società, la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti della società;
- indurre il destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Quanto sopra, ed in particolare per la gestione del contenzioso, è trattato anche nella parte speciale A dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Parte speciale L

Reati ambientali (art. 25 undecies dell'ex D.Lgs. 231/2001)



25. Reati Ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

25.1. Le fattispecie di reato

Con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali, recependo la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativamente all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Tale Decreto legge, con riferimento all'art. 25 undecies, ha previsto nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, l'introduzione delle seguenti fattispecie di reato:

a) Reati a tutela di animali e vegetali o habitat protetto

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

La fattispecie si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione (le sanzioni previste sono l'arresto o l'ammenda ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.121/2011 – dell'art. 4, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE – dell'art. 4, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE).

b) Norme in materia di tutela delle acque

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006):

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata.

Comma 2 "scarico senza autorizzazione acque pericolose": quando le condotte descritte ai precedenti comma 3 e 5 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famigli e nei gruppi tabella 5 e 3/A, la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 3 "scarico senza autorizzazione": chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli 107 comma 1 e 108 comma 4 (arresto fino a 2 anni).

Comma 5 "superamento del valore limite": chiunque, in relazione delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, nell'effettuazione di uno scarico in acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o nel caso di scarico al suolo nella tabella 4 dell'allegato 5 o i limiti più restrittivi delle Regioni o Province o Autorità competenti (arresto fino a due anni, ammenda da 3.000 a 30.000 euro).



Comma 13 "scarico nelle acque del mare": se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni.

Scarichi sul suolo (Art. 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi sul suolo. Difatti, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 (Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi);
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) di cui sopra devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto in commento.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi nel suolo e nelle acque sotterranee. Difatti:

- a) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 della norma, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi

112

geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- c) in deroga a quanto previsto al comma 1 della norma, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
- d) al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7 della norma, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Scarichi in reti fognarie (Art. 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Scarichi di sostanze pericolose (Art. 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi nel suolo e nelle acque sotterranee.

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."

c) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art.256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1 lettera a) e b): chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui:

- all'art. 208, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- all'art. 209, rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- all'art. 211, autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione;
- all'art. 212 albo nazionale gestori ambientali;
- all'art. 214 determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate;
- all'art. 215 auto smaltimento;
- all'art. 216 operazioni di recupero, sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi;

Comma 3 primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata

Comma 3 secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

Comma 4 per effetto del rinvio ai commi 1-2-3: deve ritenersi che le condotte sanzionate permettono di individuare i soggetti attivi del reato nei soggetti individuati dai relativi atti o provvedimenti amministrativi. Anche in questo caso si tratta di contravvenzione e il reato può essere commesso con dolo o con colpa.

Comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettui attività di miscelazione di rifiuti.

Comma 6 primo periodo: chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni dell'art. 227 comma 1, lettera b). E' prevista la sanzione pecuniaria:

- fino a 250 quote per le violazioni dei Commi 1 lettera a) e 6 primo periodo;
- da 150 a 250 quote per la violazione dei Commi 1 lettera b) 3 primo periodo e 5;
- da 200 a 300 quote e la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi per violazione del Comma 3.
- per le violazioni del Comma 4, che rinvia alle condotte dei Commi 1 e 3 le pene sono ridotte alla metà.

Bonifica di siti (art. 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione delle responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono quelle previste 1 e 2.

Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art. 242 e successivi. È punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione al predetto art. 242 comma 1.

La pena è aumenta nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).

Ge.Se.Sa. S.p.A.

Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento con il superamento delle soglie di rischio (artt. 240 e 242 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06) Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato di tipo omissivo, posto a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

È prevista la sanzione pecuniaria: fino a 250 quote per la violazione del Comma 1; da 150 a 250 quote per la violazione del Commi 2;

<u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</u>

Tale fattispecie di reato è rilevante ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001 limitatamente al Comma 4, secondo periodo, che prevede la pena di cui all'art. 483 c.p. (due anni di reclusione) a chi nella predisposizione di certificati di analisi rifiuti: fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti – colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La sanzione pecuniaria per tali violazioni, a titolo di dolo, è da 150 a 250 quote.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La condotta punibile è l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1/02/93 n. 259 e successive modifiche e integrazioni tra cui il regolamento CCE n. 2557/2001 e regolamento CEE n. 1003/2006 allegato II. (prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena da tre a otto anni. Ai fini del D.Lgs. 231/2001 per la violazione del Comma 1 la sanzione pecuniaria è da 300 a 500 quote per la violazione al Comma 2 è da 400 a 800 quote.

<u>Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</u>

Le condotte punibili sono quelle relative: 1) certificato analisi rifiuti nella predisposizione sono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti o viene inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti – il trasportatore omette di accompagnare il trasporto con copia cartacea della scheda Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Ex SISTRI) e ove richiesto copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nell'ipotesi che si tratti di rifiuti pericolosi – quando durante il trasporto si faccia uso di un certificato dei rifiuti contenete false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti trasportati – il trasportatore accompagna il trasporto dei rifiuti,

anche pericolosi, con una copia cartacea falsa della scheda del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Ex SISTRI);

Per le violazioni dei Commi 6 e 7 secondo e terzo periodo e Comma 8 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote, per Comma 8 secondo periodo la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

In ragione di tale fattispecie di reato chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Inoltre, chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita, la pena è aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto, comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto dei suddetti reati, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'art. 259 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte precedentemente citate e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.

Detta norma, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa degli enti in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del predetto reato, configura la responsabilità, autonoma rispetto agli autori del reato, del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

d)Norme a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il reato si realizza quando, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti (comma 2, allegati I – II – III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006) Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Per la violazione è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, con riferimento alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 per l'art. 3 comma 6. La condotta rilevante è quando, da parte di chiunque, vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive indicate nelle Tabelle A – B (esempio di sostanze lesive:

idrocarburi contenti fluoro e cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio, ecc) Per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

e) Delitti di inquinamento, disastro ambientale e omessa bonifica

In data 22 maggio 2014 con la Legge n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, più precisamente:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Si tratta di un delitto di danno, che si configura nelle ipotesi di compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

Disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.)

Per la configurazione della fattispecie in esame è necessario, in particolare, che "il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone".

La Cassazione ha individuato alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro: specificamente, la "potenza espansiva del nocumento" e "l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Le suddette fattispecie di reato potrebbero, in alcuni casi, estendere i rischi aziendali a fattispecie criminose già presenti all'interno dell'ex D.Lgs. 231/2001. È questo il caso di reati di corruzione che potrebbero essere commessi in occasione di verifiche da parte della Pubblica Amministrazione in merito al tema dell'ambiente, anche a titolo di concorso nella filiera dei rifiuti

Si segnala che_per i gestori pubblici o privati del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), di cui Ge.Se.Sa. S.p.A. fa parte, è necessario fare riferimento, anche:

- al D.Lgs. 31 del 2/02/2001, derivato dalla Direttiva Europea 98/83;
- agli indirizzi strategici assunti dalla Giunta Regionale della Campania, indicanti i principi ispiratori in materia di gestione delle risorse idriche;
- alla Legge Regionale, che definisce la disciplina delle risorse idriche e sviluppa gli obiettivi regionali sulle acque e sugli ambienti connessi e indica le fondamentali direttrici per l'azione regionale.

Questi obiettivi assunti a livello strategico regionale e le misure da attivare sono indirizzati al mondo della produzione e dei servizi al fine di tutelare il sistema delle acque superficiali o sotterranee.



La Regione Campania individua una serie di aree che per motivi diversi devono essere sottoposte a particolare tutela: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola – zone vulnerabili da fitofarmaci – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari – controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose.

Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 367 del 6/11/2003 sono stati fissati gli standard di qualità per le sostanze pericolose nelle acque superficiali e i termini temporali per il raggiungimento degli stessi, previsti al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2015.

25.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la Società:

- ha stipulato contratti con aziende che hanno i requisiti previsti dalla legge in materia ambientale e conosciute per capacità e serietà professionale (non hanno in corso cause per violazioni alle prescrizioni di legge), in particolare per quelli speciali e pericolosi;
- controlla, per il tramite delle Unità competenti, che gli operatori economici utilizzati e inseriti nell'albo delle imprese qualificate per la gestione dei rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- verifica, per il tramite delle Unità competenti, che il servizio di raccolta rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (se presenti) sia conforme alle disposizioni normative di rifiuti (D.Lgs. 152/2006);
- verifica annualmente, per il tramite delle Unità Competenti e/o del fornitore esterno incaricato che la produzione annua non superi i limiti del deposito temporaneo previsti dalle previsioni normative;
- Per il tramite dei regolamenti, procedure, protocolli adottati garantisce la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti e delle copie dei formulari ricevute;
- verifica, per il tramite delle Unità competenti, le modalità di svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti affidata a terzi;
- verifica, in presenza di Deposito Temporaneo, che lo stesso venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
- per le prestazioni industriali produttive, per il tramite delle Unità competenti, verifica la rispondenza ai parametri di legge della conseguente produzione di rifiuti ed emissioni di sostanze nocive. La Società impone che tutte le macchine, gli impianti utilizzati devono essere certificati e conformi alle



prescrizioni antinfortunistiche vigenti e che tutti gli aspiratori siano essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- effettua, per il tramite delle Unità competenti, attività di verifica delle autorizzazioni degli scarichi idrici di acque (presenza dell'autorizzazione, date di scadenza e rinnovo ed eventuali casi di sospensione o revoca, nonché il rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni);
- verifica, per il tramite delle Unità competenti, il rispetto dei valori limite prescritti dal D.Lgs. 152/2006 ed anche dei limiti restrittivi regionali;
- predispone un sistema di campionamento al fine di verificare lo scarico di sostanze pericolose;
- garantisce l'acquisto e l'installazione di impianti conformi alla normativa ambientale di riferimento, assicurando un'idonea manutenzione;
- prevede procedure di budget per interventi di emergenza e urgenza (guasti, rotture, ecc.);
- predispone un piano di ispezioni in cui sono inseriti controlli di tipo documentale, tecnico, gestionale ed analitico, che possono essere così riassunti:
 - o **controllo documentale**: inquadramento autorizzativo, analisi delle principali prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico e dei valori limite che i parametri dello scarico devono rispettare, informazioni sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, sulla verifica dei documenti d'impianto, sulle disfunzioni più frequenti;
 - controllo tecnico: raccolta di informazioni sulle caratteristiche qualitative medie dei reflui e delle acque depurate, sui reflui immessi nella rete fognaria e sui rifiuti liquidi eventualmente ritirati e trattati, sui consumi di risorse e sulla produzione di fanghi e altri residui, misure in campo ed osservazioni su fenomeni cronici o acuti, che interessino i vari bacini e sullo stato dell'area e delle opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto;
 - o **controllo gestionale**: raccolta di informazioni sul sistema di controllo del processo depurativo, degli scarichi industriali in rete fognaria, dei rifiuti liquidi trattati e dei fanghi prodotti, sugli autocontrolli, su piani e procedure di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche e delle strutture d'impianto, su sistemi di gestione e/o accreditamento;
 - o **controllo analitico**: elenco e descrizione dei punti di prelievo, delle modalità e tipologie di campionamento, prelievo dei campioni e verifica del rispetto dei limiti di legge;
- adotta tutte le misure necessarie a conseguire un livello di protezione elevato dell'ambiente dove sono presenti impianti di trattamento dei rifiuti o presenza di scarichi nelle vicinanze a siti ambientali protetti, al fine di evitare un rischio di contaminazione.

25.3. Principi di comportamento

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;

- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da originare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 undecies dell'ex D. Lgs. 231/01;
- aggiornare tempestivamente la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti, a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulla base delle rispettive attribuzioni;
- vietare a chiunque di abbandonare i rifiuti o depositarli in maniera incontrollata e tantomeno appiccarvi il fuoco;
- informare immediatamente il Vertice Aziendale, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità pubbliche competenti in presenza di situazioni che possono causare danni all'ambiente e alla salute delle persone, nell'ambito delle attività proprie e di tutti coloro che operano con l'azienda (direttamente o indirettamente compresi fornitori, appaltatori, ecc.);
- garantire che le procedure aziendali relative agli aspetti ambientali, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Unità aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale.

Parte speciale M

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01)



26. Reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

26.1. Le fattispecie rilevanti

<u>Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato</u>

L'art. 25 duodecies rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati Membri nella lotta contro l'immigrazione illegale e successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie, ai commi 1-bis e 1-ter, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Con riferimento al primo comma, l'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. n. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del Codice Penale sono:

"1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti ".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1 bis, l'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce:

- "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."

Alla luce delle disposizioni di nuova introduzione vengono quindi sanzionate le condotte poste in essere nell'interesse o vantaggio dell'Ente ed in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, aventi quale finalità la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o dirette al compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'Ente sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Sono, poi, previsti trattamenti sanzionatori peggiorativi qualora, in particolare:

- le condotte di cui al comma 3 siano compiute con il ricorso di due o più delle condizioni richieste dalla medesima norma;
- i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- siano commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Con riferimento al comma 1 ter, l'art. 12 comma 5 del D.lgs. n. 286/1998 stabilisce inoltre che:

"Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in

violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell'Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L'intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1-quater, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l'ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

- 1. la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi "in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno" del lavoratore;
- 2. la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque "utilizza, assume o impiega" lavoratori, anche laddove tale "utilizzo, assunzione o impiego" avvenga attraverso l'attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di "sfruttamento" del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell'utilizzo dell'inciso "assume"), ma, in considerazione dei termini "utilizza" e "impiega", anche situazioni che non abbiano quale presupposto l'assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" possano coesistere.

Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di "sfruttamento" e di approfittamento dello "stato di bisogno" del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:



- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull'orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento.

L'accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l'approfittamento, da parte dell'autore del reato, dello "stato di bisogno" dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "i lavoratori a condizioni di sfruttamento" con consapevolezza e volontà di approfittare "del loro stato di bisogno".

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal Decreto Legge 138/2011, convertito con modifiche con Legge 148/2011.

26.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

26.3. Principi di comportamento

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

• evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- rispettare il Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- utilizzare appaltatori che offrano garanzie di rispetto del D. Lgs. n. 231/01 e della normativa e della normativa in materia di diritto del lavoro, sindacale e salute e sicurezza in favore dei loro dipendenti.

Parte speciale N

Reati di razzismo e Xenofobia (l'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/01)



Ge.Se.Sa. S.p.A.



27.1. Le fattispecie rilevanti

La legge Europea 2017 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea nel disciplinare la lotta "contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale", ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-terdecies con il seguente testo:

- "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da due-cento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le san-zioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"

Con riferimento al primo comma dell'articolo in commento, si segnala che l'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 ivi richiamato.

Pertanto, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di:

<u>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).</u>

Benché la responsabilità della Società sussista solo nel caso di commissione del reato di cui al comma 3 dell'art. 604 bis, per correttamente inquadrare la fattispecie in oggetto, occorre preliminarmente analizzare il comma 2 dell'art. 604 bis c.p., a mente del quale è punita ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Ciò posto, al comma 3 dell'art. 604 bis il Legislatore prevede un regime sanzionatorio peggiorativo in relazione alle condotte di propaganda, istigazione e incitamento, estrinsecate in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, e che si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Lo scopo della norma recepita dal testo dell'art. 25 terdecies del Decreto, è quindi quello di sanzionare condotte dirette alla diffusione, con l'adesione di un pubblico il più possibile vasto, di comportamenti discriminatori o violenti fondati sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come inquadrati dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Quanto, poi, ai successivi commi 2 e 3 dell'art. 25 terdecies, il Legislatore ha inteso così introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate al primo comma prevedendo l'applicazione:

delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per un periodo di almeno un anno qualora sia comminata una condanna ai sensi del primo comma della norma in commento;

della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per l'Ente che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al primo comma.

27.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

27.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare i locali aziendali per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni finalizzati al perseguimento degli scopi sanzionati dal Legislatore con le precedenti diposizioni;
- finanziare in qualunque modo eventi e/o manifestazioni finalizzati al perseguimento degli scopi sanzionati dal Legislatore con le precedenti diposizioni.

Parte speciale O

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo (l'art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/01)



28. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo (art. 25 quaterdecies del Decreto)

28.1. La fattispecie rilevante

La legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

In particolare, l'art. 5 comma 1 della suddetta legge ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 quaterdecies con il seguente testo:

"1.In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

La norma in commento, richiama espressamente la Legge n. 401/1989 e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, estendendo all'ente la responsabilità per la commissione dei reati ivi previsti.

In particolare, l'art. 1 della L. 401/1989 sanziona chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, ovvero il compimento di altri atti fraudolenti realizzati con lo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

La norma prevede inoltre la punibilità per il partecipante alla competizione sportiva che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accolga la promessa.

28.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

28.3. Principi di comportamento

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ad alcuno dei partecipanti ad una competizione sportiva per falsarne il risultato;
- compiere altri atti fraudolenti allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale svolgimento della competizione.

Parte speciale P

Reati tributari (l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)



29. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Il Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, come convertito con modifiche nella Legge 19.12.2019 n. 157, ha introdotto nell'Ordinamento l'art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/01 di seguito riportato nella sua versione vigente. Con Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

29.1. Le fattispecie di reato

Si riportano, di seguito, i delitti previsti dalla normativa in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, anch'essi peraltro oggetto di modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni in legge n. 157/2019.

<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)</u>

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 mira a colpire l'utilizzo di fatture o di altra documentazione fiscale (ricevute, bolle, etc.) mendace, formata cioè al solo scopo di fornire una rappresentazione contabilmente "spendibile" di operazioni economiche inesistenti, e ciò con la finalità di abbattere l'imponibile fiscale, ovvero di falsare i meccanismi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

La fattispecie penale non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e, dunque, trova applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evaso. La norma, inoltre, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto dì vista oggettivo o soggettivo.

Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Tale elemento soggettivo, secondo un indirizzo giurisprudenziale, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA.

L'art. 2, comma 2, della stessa disposizione precisa che, affinché sia configurabile la fattispecie penale, tali fatture o tali documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. L'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, infatti, costituisce un ante factum meramente strumentale alla realizzazione dell'illecito.

Dal momento che l'impresa non è solo un soggetto produttivo di ricchezza bensì anche, e conseguentemente, una parte del rapporto impositivo (in veste di soggetto passivo, talvolta anche di sostituto o responsabile di imposta, etc.), evidente la possibile inerenza di tali condotte delittuose all'attività degli enti collettivi e delle persone giuridiche.

Per effetto dell'art. 39 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per



operazioni inesistenti è ora sanzionato con la pena della reclusione da 4 a 8 anni (la pena della reclusione andava originariamente da 1 anno e 6 mesi a sei anni). È prevista una circostanza attenuante con il nuovo comma 2-bis, stabilendo che se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro la cornice edittale è ridotta da un anno e sei mesi a sei anni (secondo alcuni commentatori la fattispecie attenuata costituirebbe un reato autonomo).

È previsto altresì il ricorrere di una causa di non punibilità se il debito tributario, compresi sanzioni e interessi, viene estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso (e sempreché tale ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali).

Si applica anche il comma 3 dell'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 secondo il quale, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo.

Appare opportuno aggiungere che l'art. 39, comma 1, lett. q), sempre nel caso in cui sia integrato il reato suddetto, prevede l'applicazione della confisca "in casi particolari" di cui all'art. 240-bis cod. pen. (rendendo possibile, di conseguenza, il ricorso al sequestro cautelare prodromico a detta confisca), ma soltanto quando "l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila".

La fattispecie penale in commento nella nuova versione si applica dal 24.12.2019 e dunque, considerato che il reato di perfeziona con la presentazione della dichiarazione fraudolenta, essa NON opera per la dichiarazione annuale relativa all'anno 2018 ma solo per le dichiarazioni IVA da presentarsi nell'aprile 2020 e per tutte le prossime dichiarazioni infrannuali ed annuali.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 ha un campo di applicazione residuale rispetto a quella di cui all'art. 2: essa mira a dilatare la tutela penale dell'interesse erariale ricomprendendo nel concetto di frode anche l'utilizzo di documentazione mendace ulteriore e diversa rispetto a quella prevista dall'art. 2 e, con formula di chiusura, di altri "mezzi fraudolenti".

La condotta incriminata consiste nel fatto di chi, fuori dei casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, avvalendosi di documenti falsi (vale a dire registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie o detenendoli a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria ovvero compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La giurisprudenza ha chiarito che il reato in esame, come modificato dall'art. 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, è caratterizzato da struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 15500 del 15/02/2019). Di recente, è stato ritenuto che il rilascio, da parte di professionista abilitato, di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria, di cui rispettivamente agli artt. 35 e 36 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento, idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore, tale da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 19672 del 13/03/2019).

Per effetto dell'art. 39 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il reato è ora punito con la reclusione da tre a otto anni (la cornice editatle sostituita era da un anno e sei mesi a sei anni).

L'art. 39 cit., comma 1, lett. q), ha previsto anche per questo reato la confisca allargata, ma solo quando l'imposta evasa è superiore a euro 100.000.

Anche qui trova applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 ed anche qui valgono le considerazioni svolte nel commento all'art. 2 del D.Lgs 74/2000 quanto alla operatività sotto il profilo temporale della norma.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 è, di fatto, speculare rispetto a quella dell'art. 2 (che punisce l'utilizzazione della falsa documentazione). La disposizione in parola mira a reprimere la formazione e l'emissione della documentazione o di altri documenti per operazioni inesistenti.

Nella prassi, la disposizione in commento è lo strumento normativo privilegiato di contrasto alla operatività delle cd. "cartiere", vale a dire di società e/o di strutture economiche che non svolgono alcuna reale attività produttiva ma che esauriscono la propria funzione nel produrre costi fittizi che altre società portano poi in contabilità, allo scopo di abbattere le poste attive e quindi la base imponibile del tributo.

Con riferimento alla configurabilità di questo illecito, di recente, è stato ribadito che non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 39316 del 24/05/2019), così come è stato ribadito che la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 51468 del 18/06/2018).

Il delitto in esame, inoltre, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 47459 del 05/07/2018).

Anche in questo caso la nuova normativa ha aumentato la pena, analogamente a quanto fatto per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La cornice edittale è adesso fissata da 4 a 8 anni di reclusione.

L'art. 39, comma 1, lett. m), del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto nell'art. 8 una circostanza attenuante con il nuovo comma 2-bis: stabilendo che, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti - per periodo d'imposta - è inferiore a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 39, comma 1, lett. q), poi, ha esteso l'istituto della confisca allargata anche a questo reato, ma solo quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000. Dunque, mentre per l'applicazione della pena più grave è sufficiente che gli elementi passivi fittizi ammontino a 100 mila euro, per l'applicazione della confisca allargata tale importo deve essere raddoppiato

Poiché il reato si perfeziona con l'emissione della fattura o del documento falso, la nuova fattispecie penale dell'art. 8 in commento si applica per ogni fattura o documento emesso dall'Ente a far data dal 24.12.2019 .

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 è finalizzata a fornire un presidio penalistico rispetto all'obbligo di tenuta delle scritture fiscali previsto dalla normativa di settore.

La finalità è quella di anticipare la tutela dell'interesse pubblico ad un effettivo concorso al prelievo fiscale degli operatori economici ad un momento precedente rispetto a quello della presentazione delle previste dichiarazioni fiscali (che vengono naturalmente elaborate sulla base delle risultanze delle scritture contabili). Il reato è caratterizzato dalla presenza del dolo specifico di evasione.

La condotta incriminata consiste nel fatto di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La pena irrogabile è ora da tre a sette anni di reclusione; prima era da un anno e sei mesi a 6 anni. Questa fattispecie si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, e punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Non è stata prevista l'applicazione, nel caso in cui sia compiuto questo delitto, dell'istituto della confisca allargata. Poiché il reato si perfeziona con le condotte di distruzione/occultamento, anche la nuova fattispecie penale dell'art. 10 in commento si applica per tali condotte poste in essere dall'Ente a far data dal 24.12.2019.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

La disposizione in commento mira, da un lato (ipotesi del primo comma), ad una tutela rafforzata della garanzia patrimoniale generica dell'obbligazione tributaria: sono così sanzionate, con l'arma della pena detentiva, condotte simulatorie e fraudolente (del debitore di imposta o di terzi soggetti) miranti a vanificare gli effetti della riscossione coattiva. Dall'altro lato, il comma secondo della medesima disposizione intende garantire che eventuali accordi stragiudiziali con il fisco siano raggiunti dal contribuente su di un piano di leale collaborazione, sanzionando condotte dirette a falsare la base negoziale sulla quale l'amministrazione finanziaria e il debitore d'imposta concordano le rispettive partite di dare/avere.

Poiché il reato si perfeziona con le condotte ivi indicate, anche la nuova fattispecie penale dell'art. 11 in commento si applica per tali condotte poste in essere dall'Ente a far data dal 24.12.2019.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

Il delitto di dichiarazione infedele punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti". Il reato si considera commesso nel caso di presentazione di una dichiarazione relativa a dette imposte ideologicamente falsa, perché rappresenta una situazione economico-patrimoniale difforme dal vero, in virtù dell'utilizzo di dati falsi, in modo da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per elementi attivi si intendono:

- i redditi fondiari;
- i redditi da capitale;
- i redditi diversi da plusvalenza;
- i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari;
- i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.

Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chi:

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. n. 74/2000)

La condotta incriminata consiste nella redazione e successivo invio di un Modello F24 ideologicamente falso in quanto rappresentativo di crediti non spettanti o inesistenti che – imputati in compensazione – determinano, come effetto negativo dell'azione, il mancato versamento, totale o parziale, delle somme dovute.

I crediti non spettanti o inesistenti rilevanti ai fini della commissione del reato in esame sono quelli per i quali è consentita la compensazione in sede di versamento unitario e, in particolare:

- imposte dei redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- IRAP;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprenditori e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- altre entrate individuate con decreto del Ministero delle finanze;
- credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento addizionale comunale debbono riversare all'INPS.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Direttiva PIF

Occorre ribadire che gli artt. 4, 5 e 10 quater del D. Lgs. n. 74/2020 costituiscono fonte di responsabilità per l'ente esclusivamente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- a) l'importo evaso dell'imposta sul valore aggiunto deve essere non inferiore a dieci milioni di euro;
- b) la condotta deve avere quale fine l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) il reato deve essere commesso vengano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

Con specifico riferimento alla condizione di cui al punto a), la dottrina ritiene che la stessa debba essere valutata avendo riguardo all'effetto cumulato dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto generatasi in capo ai soggetti partecipanti al sistema fraudolento transfrontaliero.

Si ritiene che i comportamenti da assumere nello svolgimento delle aree a rischio reato indicati nel successivo paragrafo siano idonei a prevenire anche la commissione dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione.

29.2. Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

- rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

29.3. Struttura Organizzativa.

La struttura organizzativa della Società vede un'articolazione per Unità, come da organigramma agli atti della Società. Ad ogni posizione organizzativa corrisponde una serie di mansioni che ciascun collaboratore si trova a svolgere in parziale autonomia.

Alcune Attività Sensibili sono demandate all'esterno e, in particolare, a società del Gruppo Acea, che hanno adottato i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.

Di qui la volontà di vincolare esplicitamente questi soggetti attraverso clausole contrattuali ed affidamenti di incarico che, da un lato, li rendano consapevoli dei valori della Società (rispetto del Modello e del Codice Etico), nonché delle volontà della Società in relazione allo svolgimento dell'incarico (prescrizioni e vincoli) e che, dall'altro, prevedano l'applicazione di sanzioni, fino alla risoluzione del contratto.

Si fa rinvio alla Mappatura per l'identificazione delle Attività sensibili svolte direttamente dalla Società e per quelle in outsourcing.

La Società, inoltre ed in forza di un contratto di servizi, ha attribuito al Gruppo Acea la gestione automatizzata del trattamento economico del proprio personale dipendente.

La Società si avvale di Collegio Sindacale e di revisore contabile ai sensi di legge.

Ge.Se.Sa. S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno trimestralmente alla presenza del responsabile dell'Unità Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti, dell'Amministratore Delegato e/o di ogni altro Responsabile di Unità o dipendente della Società di volta in volta ritenuto necessario ai fini delle verifiche di competenza.

Il Collegio Sindacale redige i verbali di riunione, allibrati sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio stesso.

Il revisore contabile attualmente si riunisce con il responsabile dell'Unità Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti mensilmente e detiene la documentazione di propria pertinenza.

29.4. Regole generali di comportamento

È fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

• svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle norme generali del Codice Etico, nonché alle disposizioni aziendali, ai protocolli di comportamento ed alle specifiche procedure previste dalla Società a presidio dei rischi di commissione del reato di cui alla presente parte speciale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di resto rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e di tutte le attività connesse, anche nelle fasi di acquisizione, elaborazione, comunicazione di dati aziendali, nonché di fatturazione e contabilizzazione;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente, simulate, diffondere notizie false, non corrette;
- garantire il regolare svolgimento delle assemblee, evitando condizionamenti
- effettuare/ricevere elargizioni o promesse di danaro o altra utilità a/da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, italiani o stranieri;
- distribuire/ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a/da funzionari pubblici ed a/da privati italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a/da loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV.;

Ge.Se.Sa. S.p.A.

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto b);
- effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti legati all'ambiente del riciclaggio e/o della ricettazione e/o della evasione ed elusione fiscale, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- assumere, impiegare e/o gestire personale in violazione delle previsioni di legge e/o dei contratti collettivi e comunque della dignità e libera determinazione individuale.

Parte speciale QAltri Reati previsti dal Decreto



Ge.Se.Sa. S.p.A.

30. Altri reati previsti dal Decreto

Considerata la tipologia e peculiarità di Ge.Se.Sa S.p.A , confermata dall'analisi di risk assessment effettuata, premesso l'obbligo per i Destinatari di rispettare i principi organizzativi e di controllo nonché le regole di comportamento previste dal Modello, i principi indicati all'interno del Codice Etico e le procedure, i regolamenti, le policy, i protocolli e le istruzioni operative adottate, qui di seguito vengono indicate le fattispecie di reato non rilevanti per la Società, in ragione del fatto che non è stato possibile valutare un possibile interesse o vantaggio in capo alla stessa nella realizzazione delle ipotesi di reato elencate:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Premesso quanto indicato nella Parte Speciale A "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio", con riferimento agli artt. 24 e 25 del Decreto i reati considerati nella presente Parte Speciale, sono i seguenti:

• Frode a danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

Premesso quanto indicato nella Parte Speciale H "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", con riferimento agli artt. 24 e 25 del Decreto i reati considerati nella presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

Premesso quanto indicato nella Parte Speciale C "Reati Transazionali e Delitti di criminalità organizzata", con riferimento all'art. 24 ter del Decreto i reati considerati nella presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis del Decreto);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter del Decreto);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del Decreto);
- Delitti in materia di armi (art, 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990 c.d. T.U. stupefacenti);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973).



Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)

In materia di reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, Ge.Se.Sa. S.p.A. in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, evidenzia in materia di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico che:

- la configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all'art. 25 quater è tale per cui si può ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l'agente abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità di Ge.Se.Sa S.p.A.);
- è in concreto difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio di Ge.Se.Sa. S.p.A. a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare una attività terroristica o eversiva ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano, di seguito, le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 quater:

- Associazioni sovversive art. 270 c.p.
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico art.
 270 bis c.p.
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione art. 280 c.p.
- Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione art. 289 c.p.
- Istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato art. 302 c.p.
- Cospirazione politica mediante accordo e Cospirazione politica mediante associazione artt. 304 305 c.p.
- Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata artt. 306 307 c.p.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto)

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

Premesso quanto indicato all'interno della Parte Speciale B, i reati considerati nella presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);



• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)

Premesso quanto indicato all'interno della Parte Speciale B-1, i reati considerati nella presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)

Premesso quanto indicato all'interno della Parte Speciale M, i reati considerati nella presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- riduzione e mantenimento in schiavitù e servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 ter, commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile Reclutamento o utilizzo di minorenni per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600 ter, comma 3 c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

Premesso quanto indicato all'interno della Parte Speciale J, i reati considerati nella presente Parte Speciale, sono i seguenti:

 Manomissione di apparati per la decodificazione e di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge 633/1841)

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

Premesso quanto indicato all'interno della Parte Speciale L, i reati considerati nella presente Parte Speciale sono i seguenti:



- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis);
- reati in materia di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 3 e 6 bis Legge 150/1992);
- inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007)

Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 T.U. Doganale);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U. Doganale);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U. Doganale);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U. Doganale);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U. Doganale);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U. Doganale);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U. Doganale);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 T.U. Doganale);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 T.U. Doganale);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 T.U. Doganale);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 T.U. Doganale);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis T.U. Doganale);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. Doganale).

Reati di frode in competizioni, sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo (art. 25 quaterdecies del Decreto)

Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).

<u>Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto)</u>

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);

• contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).